



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)

e dal Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 2020

Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	18
Disegno di legge	»	52
Testo del decreto-legge	»	53

ONOREVOLI SENATORI. —

Articolo 1. — (*Rideterminazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali*)

La disposizione in esame:

a) al comma 1, sostituisce l'elenco richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, allo scopo di estendere la platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto ivi previsto. In particolare, al suddetto elenco sono aggiunti alcuni codici ATECO con le relative percentuali di calcolo del contributo a fondo perduto, per tutto il territorio nazionale;

b) al comma 2, riconosce agli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030 (gelaterie e pasticcerie), 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti) e 563000 (bar e altri esercizi simili senza cucina), con domicilio fiscale o sede operativa nelle regioni individuate con le ordinanze del Ministro della salute emesse ai sensi degli articoli 2 e 3 (cosiddette « zone arancioni » e « zone rosse ») del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 4 novembre 2020, una maggiorazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, aumentando di un ulteriore 50 per cento la quota indicata nell'allegato 1 al citato decreto-legge n. 137 del 2020;

c) ai commi 4 e 5, riconosce un contributo a fondo perduto agli operatori con sede nei centri commerciali, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, previa presentazione di istanza, secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020.

Articolo 2. — (*Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020*)

La disposizione in esame, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020:

- hanno la partita IVA attiva;
- dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 2 al presente decreto;

- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle regioni individuate con le ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 (cosiddette « zone rosse »).

Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo spettante, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il valore del contributo è cal-

colato in relazione alle percentuali riportate nel citato allegato 2.

Articolo 3. - (*Controlli antimafia*)

La disposizione in esame prevede che le previsioni del protocollo d'intesa di cui al comma 9 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, si applichino anche ai contributi a fondo perduto disciplinati dal presente decreto e dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Articolo 4. - (*Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020*)

L'articolo in esame è finalizzato a riconoscere il credito d'imposta per i canoni di locazione e di affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 137 del 2020 alle imprese - dei settori maggiormente interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri novembre 2020 - operanti nelle zone che si collocano in uno « scenario di tipo 4 » (cosiddette « zone rosse ») nonché alle agenzie di viaggio e ai *tour operator*.

Il credito d'imposta è commisurato ai canoni versati in relazione alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2020 e - tenuto conto del rinvio alla misura di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 137 del 2020 - spetta a tutte le imprese indipendentemente dal volume di ricavi registrato nel periodo d'imposta precedente e alle condizioni, in quanto compatibili, previste dall'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 77 del 2020. Resta fermo che, relativamente al canone di dicembre 2020, il credito spetta anche se il relativo versamento è effettuato nell'anno 2021.

Articolo 5. - (*Cancellazione della seconda rata IMU*)

L'articolo estende il perimetro di applicazione dell'esenzione dal versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) da versare entro il 16 dicembre 2020 ad ulteriori attività che si aggiungono a quelle individuate dall'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, e dall'articolo 9 del decreto-legge n. 137 del 2020 in considerazione di quanto contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, in ragione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'esenzione concerne gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 2 al presente decreto e che sono ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.

L'abolizione è concessa ai soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività beneficiarie, esercitate nei medesimi immobili.

Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'applicazione della norma in esame è stabilito che il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 è incrementato di 31,4 milioni di euro per l'anno 2020 e conseguentemente si dispone lo slittamento dei termini per l'adozione dei decreti di ristoro di cui all'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge n. 126 del 2020 e all'articolo 9 del decreto-legge n. 137 del 2020.

Articolo 6. - (Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale)

La proposta è intesa a estendere ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), operanti nei settori economici individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e nell'allegato 2 al presente decreto, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), prevista dall'articolo 98, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020 indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi indicata nel comma 2 del medesimo articolo 98.

La stessa previsione si applica ai soggetti che esercitano l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 (cosiddette « zone arancioni »).

Articolo 7. - (Sospensione dei versamenti tributari)

La disposizione, al fine di sostenere i soggetti particolarmente colpiti dalle misure re-

strittive emanate dal Governo per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede la sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di novembre 2020 a favore dei soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, concernenti l'intero territorio nazionale, dei soggetti che svolgono le attività dei servizi di ristorazione aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle cosiddette « zone arancioni » e « zone rosse », nonché dei soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al presente decreto, ovvero esercitano attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o quella di *tour operator*, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle cosiddette « zone rosse ».

In particolare, sono sospesi i versamenti delle ritenute alla fonte relative ai redditi da lavoro dipendente e assimilato, alle addizionali regionali e comunali e quelli relativi all'IVA.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

Articolo 8. - (Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee)

La disposizione di cui al comma 1 rinvia alle ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, per la classificazione e l'aggiornamento delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (cosiddette « zone arancioni » e « zone rosse »).

I commi da 2 a 4 dispongono che agli oneri derivanti dall'estensione dei benefici di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13 e 14 conseguenti all'eventuale adozione di eventuali ulteriori ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, si farà fronte nei limiti di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 340 milioni di euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse che al termine dell'esercizio finanziario 2020 non fossero state utilizzate sono conservate in conto residui per essere utilizzate nei successivi esercizi per le medesime finalità.

La disposizione di cui al comma 5 prevede che con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli riportati negli allegati 1 e 2 al presente decreto, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 25 ottobre 2020, e 3 novembre 2020, fissando il limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 6 stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 *final*, recante « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ».

Articolo 9. - (*Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati*)

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie, possono riconoscere alle strutture private, accreditate e destinatarie di apposito *budget* per l'anno 2020, fino a un massimo del 90 per cento del *budget* assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Tale riconoscimento tiene conto sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del *budget*, di un contributo *una tantum* legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome su cui insiste la struttura destinataria di *budget*, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del *budget* assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del *budget* previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.

Articolo 10. - (*Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari*)

A seguito dell'evolversi della situazione emergenziale in atto, la presente disposizione è volta a rafforzare i presidi già apprestati dall'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 19, commi da 1 a 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che oggi già possono valutarsi non adeguati ad affrontare efficacemente la situazione in molti nosocomi sul territorio nazionale e a supportare sinergicamente tutte le altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale. Mentre infatti in occasione della prima fase il contagio poteva circoscriversi in ambiti territoriali in qualche modo definiti soprattutto al Nord, l'attuale scenario è caratterizzato da una diffusione più generale del virus al Nord, al Centro, al Sud d'Italia e nelle isole. Si tratta di affrontare una situazione assolutamente straordinaria, non codificata, senza precedenti e in costante evoluzione che, tenuta anche presente la ristrettissima tempistica a disposizione, già con il citato articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha richiesto il ricorso a istituti e modalità con carattere di eccezionalità e non ripetibilità (ancorché in linea con i principi generali dell'ordinamento), in questa disposizione integralmente confermati. Dunque, per le medesime finalità di cui al citato articolo 7 e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalità, di requisiti, di procedure, di trattamento giuridico ed economico, si intende rafforzare gli strumenti che hanno consentito e che vieppiù consentiranno alla Difesa e alle Forze armate di fornire risposte adeguate, tempestive, flessibili e coerenti con l'ormai assodata necessità di dislocare e (eventualmente all'insegna della massima flessibilità d'impiego garantita dal personale militare) ri-dislocare contingenti di personale sanitario nei diversi presidi ospedalieri potenzialmente in difficoltà, situati sull'intero territorio nazionale, anche in vista delle delicate attività volte alla somministrazione del vaccino contro il virus SARS-COV 2 non appena disponibile. Per questo risulta essenziale, nella medesima logica di eccezionalità che connota il citato

articolo 7 del decreto-legge n. 18 del 2020 e l'articolo 19 del decreto-legge n. 34 del 2020, incrementare il personale medico e infermieristico militare per ulteriori 100 unità, di cui 30 medici (14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare) e 70 infermieri (30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare). Quanto sopra, secondo le medesime forme di arruolamento, a tempo determinato con ferma della durata di un anno. A tale personale, coerentemente con le vigenti previsioni, verrà conferito il grado di tenente per gli ufficiali medici e di maresciallo per i sottufficiali infermieri e verrà attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito per i pari grado in servizio permanente.

Il comma 4 dispone che al personale medico si applichi quanto previsto dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Tale disposizione prevede che i medici militari arruolati in via eccezionale, iscritti all'ultimo e al penultimo anno dei corsi di specializzazione universitaria restino iscritti alla scuola, con sospensione del trattamento economico dal contratto di formazione medico-specialistica. Il periodo di attività è, inoltre, riconosciuto ai fini del ciclo di studi che consente il conseguimento del diploma di specializzazione. Si prevede, inoltre, che le università assicurino il recupero del complesso delle attività formative necessarie al conseguimento degli obiettivi formativi previsti.

Il comma 5 riporta una modifica all'articolo 2197-ter.1 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, in particolare, consente di allargare il bacino di candidati che possono accedere al concorso straordinario per il ruolo marescialli, con un'apertura a favore delle professioni sanitarie previste dall'articolo 212, comma 1, del codice del-

l'ordinamento militare, recante requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1. Il personale delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie svolge con autonomia professionale le specifiche funzioni ed è articolato in conformità a quanto previsto dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43); disposizione, quest'ultima, in linea anche con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 25 maggio 2009, recante determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, dove sono elencate le classi di laurea in professioni sanitarie (da L/SNT1 a L/SNT4). Ciò consentirebbe, pertanto, di non limitare la partecipazione al concorso ai soli sergenti e volontari in servizio permanente col diploma di laurea in scienze infermieristiche (come prevede la disposizione vigente), ma di consentire la partecipazione anche a coloro che sono in possesso del titolo di studio e della relativa abilitazione come, per esempio, di: igienista dentale, fisioterapista, tecnico di laboratorio biometrico, tecnico ortopedico, ostetrico, tecnico di radiologia medica.

Il comma 6 riporta la quantificazione degli oneri per l'arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari e la copertura finanziaria.

Articolo 11. - (*Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive*)

La disposizione prevede che la sospensione dei versamenti dei contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 137 del 2020 si applichi anche in favore dei datori di lavoro privati per i settori di attività economica di

cui all'allegato 1 al presente decreto su tutto il territorio nazionale. Viene precisato che tale estensione non si applica ai premi per l'assicurazione obbligatoria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Inoltre, si prevede la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle cosiddette « zone rosse » operanti nei settori economici cui all'allegato 2 al presente decreto.

I contributi sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Articolo 12. - (*Misure in materia di integrazione salariale*)

La disposizione prevede:

- la proroga al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° ed il 30 settembre 2020;

- la concessione dei trattamenti salariali di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 137 del 2020 (cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga) anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto;

- le misure finanziarie per fare fronte alle predette innovazioni.

Articolo 13. - (*Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presente delle scuole secondarie di primo grado*)

Limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministero della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 (cosiddette « zone rosse »), nelle quali sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza con attivazione di quella a distanza nelle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza. Nel periodo di astensione dal lavoro, la norma in esame dispone la concessione di un congedo straordinario pari al 50 per cento della retribuzione. Inoltre, tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il beneficio sopra citato si applica ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado od ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.

Articolo 14. - (*Bonus baby-sitting*)

A decorrere dall'entrata in vigore della disposizione in oggetto, limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministero della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 (cosiddette « zone rosse »), nelle quali sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza con attivazione di quella a distanza nelle scuole secondarie di primo grado, si prevede a favore dei genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO), e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, la fruizione di uno o più *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza. La fruizione del beneficio è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il *bonus* è concesso anche in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.

Le disposizioni dell'articolo 14 trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari; il *bonus* non è riconosciuto per prestazioni rese da familiari.

Articolo 15. - (*Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore*)

Le misure restrittive adottate dall'autorità governativa per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica hanno generato l'impossibilità per gli enti del Terzo settore di ricorrere alle forme di autofinanzia-

mento (attività di raccolta fondi; somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri associati o in occasione di feste, ricorrenze e celebrazioni; servizi resi nei confronti dei propri associati, e così via). Per ristorare tali enti del minor flusso finanziario in entrata si prevede l'istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 70 milioni di euro, da utilizzare per l'erogazione di contributi a favore degli enti richiedenti.

L'individuazione dei criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni e le province autonome, anche al fine di assicurare un'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale, è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Tale contributo non è cumulabile con il contributo a fondo perduto e le misure di sostegno a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche introdotti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge n. 137 del 2020.

Articolo 16. - (Rifinanziamento Caf)

Con l'articolo 16 si provvede ad autorizzare la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni agevolate di ricevere l'assistenza dei centri di assistenza fiscale (CAF) nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), affidata ai medesimi centri di assistenza fiscale.

Articolo 17. - (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

La presente disposizione è intesa ad assicurare il puntuale allineamento del quadro

normativo nazionale alla previsione contenuta nell'articolo 2 della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020, il quale dispone: « All'articolo 2 della direttiva (UE) 2019/1833, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 20 novembre 2021. Tuttavia, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle modifiche degli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE, nella misura in cui riguardano l'agente biologico SARS-CoV-2, entro il 24 novembre 2020" ».

Gli allegati XLVII e XLVIII del decreto legislativo n. 81 del 2008, che hanno recepito gli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, paiono meritevoli di un aggiornamento contenutistico in grado di assicurare una più puntuale corrispondenza della vigente disciplina nazionale alla disciplina sovranazionale.

Articolo 18. - (Modifiche all'articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

In relazione alle esigenze rappresentate dal sindaco del comune di Lampedusa e Linosa, con riguardo ai flussi migratori ed alle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, al comma 1, lettera a), è stata prevista la definizione agevolata per i versamenti tributari e contributivi ancora dovuti dai contribuenti aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa. In particolare viene previsto che i versamenti dovuti entro il 21 dicembre 2020, ovvero scaduti nelle annualità 2018 e 2019, sono effettuati nel limite del 40 per cento dell'importo dovuto ad eccezione degli importi dovuti a titolo di IVA

che dovranno essere versati per l'intero importo. La lettera *b*) stabilisce che, per i soggetti che svolgono attività economica, l'agevolazione in esame si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'ordinamento unionale in materia di « aiuti *de minimis* ». I soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono comunicarlo all'Agenzia delle entrate con le modalità che saranno stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia da emanare entro venti giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto-legge.

Articolo 19. - (*Proroga dell'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di potenziamento delle risorse umane dell'INAIL*)

La disposizione prevede la proroga degli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Articolo 20. - (*Finanziamento dei Fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per erogazione dell'assegno ordinario COVID-19*)

La norma in esame consente ai Fondi di solidarietà bilaterale alternativi (Forma.Temp e FSBA) di utilizzare le somme stanziare dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche per le erogazioni dell'assegno ordinario effettuate fino alla data del 12 luglio 2020.

In tal modo, si supera la necessità di ulteriori previsioni di spesa a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 21. - (*Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura*)

La disposizione in esame estende anche al mese di dicembre 2020 il beneficio dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali agli stessi soggetti interessati dall'esonero di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Articolo 22. - (*Quarta gamma*)

La disposizione in oggetto è finalizzata a sostituire l'articolo 58-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevedeva l'istituzione di un Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, con una dotazione finanziaria stabilita nel limite di 20 milioni di euro nell'anno 2020.

Il sostegno alle organizzazioni dei produttori di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, - come disciplinati dalla legge 13 maggio 2011, n. 77 - e di prima gamma evoluta, si rende necessario a seguito della crisi di mercato dovuta allo stato emergenziale determinato dal virus COVID-19 e specialmente, per le difficoltà di accesso ai canali dell'Ho.Re.Ca (*Hôtellerie-Restaurant-Café*) che orientano in larga parte la previsione dell'offerta.

Pertanto, stanti le predette difficoltà economiche e di mercato attraversate dal settore dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, si ritiene utile modificare la finalizzazione delle risorse, originariamente destinate allo sviluppo della promozione, prevedendo la concessione di un contributo alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni volto al ristoro delle perdite di fatturato registrate nel periodo marzo-luglio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il contributo è concesso per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei tratta-

menti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

Lo stanziamento complessivo della misura è stabilito nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

Nel caso di superamento del predetto limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione del presente articolo.

Articolo 23. - (Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

Le disposizioni proposte integrano il quadro di misure necessarie e urgenti adottate in materia di giustizia per fronteggiare l'emergenza determinata dal diffondersi dell'epidemia da COVID-19, di fine di diminuire gli accessi fisici negli uffici giudiziari e nelle relative cancellerie e di consentire lo svolgimento dell'attività giurisdizionale nel grado di appello, notoriamente il più critico per l'accumulo di arretrato, nonostante le limitazioni e le cautele imposte dalla normativa primaria e secondaria per impedire il contagio, riducendo i contatti personali ed evitando gli affollamenti o, comunque, la compresenza per lungo tempo delle persone nelle aule di udienza.

L'articolo in commento introduce, anche per il giudizio d'appello, un meccanismo analogo a quello già sperimentato con successo per il giudizio innanzi alla Corte di cassazione, prevedendo la « cartolarizzazione » dell'udienza di decisione degli appelli, eccezion fatta per le udienze nelle quali sia necessario procedere a rinnovazione del dibattimento. È comunque salvaguardato il diritto delle parti (sia le parti private, sia il pubblico ministero) di ottenere, a semplice richiesta, la discussione orale, così come il diritto dell'imputato di presenziare

personalmente all'udienza, qualora lo richieda. È previsto l'uso delle tecnologie informatiche di trasmissione già a disposizione degli uffici giudiziari.

Articolo 24. - (Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

L'articolo in commento mira a salvaguardare l'accertamento processuale e le esigenze poste alla base delle misure di custodia cautelare applicate agli imputati contro il rischio di estinzione del reato di prescrizione o, rispettivamente, di decorso dei termini massimi di custodia cautelare per il caso in cui il giudizio subisca una battuta d'arresto, nello svolgimento dell'attività istruttoria, per l'impossibilità di acquisire una prova cui debba partecipare una persona (testimone, consulente tecnico, perito o imputato in procedimento connesso) la cui assenza sia giustificata dalle restrizioni agli spostamenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute.

Fermo restando, quindi, che l'obbligo per la persona citata di comparire in udienza giustifica il suo spostamento quando la normativa emergenziale lo consente solo per ragioni di lavoro o di necessità, con la disposizione in esame si intende ovviare ai casi in cui la persona sia di fatto impedita a raggiungere l'ufficio giudiziario per ragioni oggettive, derivanti dalle restrizioni ai movimenti imposte dalla normativa primaria o secondaria in vigore, a causa della sottoposi-

zione all'obbligo di permanenza domiciliare o alla sottoposizione a isolamento fiduciario.

Il meccanismo di sospensione del corso della prescrizione e dei termini custodiali è mutuato dalla disciplina già dettata nel codice penale e nel codice di procedura penale per il caso di impedimento del difensore o dell'imputato (articoli 159 del codice penale e 304 del codice di procedura penale), mantenendo - a garanzia della ragionevole durata del processo e della protrazione della custodia cautelare - i limiti comunque imposti, dalle citate disposizioni, al rinvio delle udienze e alla durata complessiva della custodia cautelare.

Analogo meccanismo sospensivo dei termini è esteso ai termini previsti per la decisione del giudizio disciplinare nei confronti dei magistrati, di cui all'articolo 15, commi 2 e 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, considerato che a detto procedimento è già previsto che si applichino le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, in quanto compatibili.

Articolo 25. - (Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonché in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali)

La prevista modifica dell'articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è diretta a sopprimere, nel comma predetto, le parole: « programmati sino al 30 settembre 2020 », al fine di rendere possibile, in considerazione dell'andamento dell'emergenza sanitaria, lo svolgimento con modalità da remoto delle prove orali delle procedure relative al concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia 16 novembre 2018 e all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019

(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 51 del 28 giugno 2019).

A seguito della modifica, il presidente della commissione nominata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, per il concorso notarile e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, il presidente della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato possono autorizzare, per gli esami orali delle procedure di cui al comma 1 del citato articolo 254, lo svolgimento con modalità di collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3, secondo le disposizioni di cui al comma 2, ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro componente da questi delegato, del presidente della sottocommissione per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché del segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato procedono allo svolgimento delle prove in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla Commissione centrale.

Rimane fermo anche il successivo comma 4 dell'articolo 254, a norma del quale « Nel caso di adozione di modalità telematiche per l'esame orale, il presidente impartisce, ove necessario, disposizioni volte a disciplinare l'accesso del pubblico all'aula di esame ».

I commi da 2 a 5 rispondono alla necessaria esigenza di estendere anche agli ordini professionali vigilati da Ministeri diversi da quello della giustizia le procedure già previ-

ste dall'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Essa costituisce, infatti, un imprescindibile strumento per assicurare che gli iscritti agli ordini professionali possano esercitare il proprio diritto all'elezione dei rappresentanti - territoriali e nazionali - anche attraverso strumenti telematici, al fine di assicurare la suprema esigenza di tutela della salute.

Parimenti, si ritiene necessario specificare - a contrario - che i regolamenti attuativi della disposizione necessitano dell'approvazione del Ministero vigilante esclusivamente nel caso in cui detta approvazione sia esplicitamente prevista dalle norme istitutive dei singoli ordini.

Da ultimo, ed al fine di completare l'intervento normativo, si specifica che i regolamenti degli ordini devono altresì definire, secondo le medesime modalità telematiche, le procedure di insediamento degli organi territoriali.

A dette esigenze rispondono i commi 2 e 3.

Il comma 4 interviene in materia di rinnovo degli ordini e dei collegi professionali che siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del decreto-legge, riconoscendo la facoltà di differire la data di celebrazione delle relative elezioni in modo da consentire l'adozione della modalità telematica di cui al comma 2.

Il comma 5 dispone, in via eccezionale, che - sino all'insediamento degli organi secondo le modalità di cui al presente articolo - sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dai collegi e dagli ordini professionali che, in ragione della crisi pandemica, non hanno potuto procedere ai rispettivi rinnovi.

Articolo 26. - (*Differimento dell'entrata in vigore di class-action*)

L'articolo che precede proroga al 19 maggio 2021 la data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva, attual-

mente prevista per il 19 novembre 2020. Più nel dettaglio la disposizione in esame modifica l'articolo 7, comma 1, della legge n. 31 del 2019, il quale attualmente prevede che al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva previste dalla legge n. 31 del 2019 entrano in vigore decorsi diciannove mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Il testo originario della legge n. 31 del 2019 prevedeva per l'entrata in vigore della legge un differimento di dodici mesi, poi prorogato a diciannove mesi ad opera dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Si ricorda che la legge n. 31 del 2019 riforma l'istituto dell'azione di classe, in precedenza previsto dal codice del consumo (di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005), riconducendone la disciplina al codice di procedura civile, nel quale viene aggiunto un nuovo titolo VIII-*bis* al libro quarto, composto dagli articoli da 840-*bis* a 840-*sexiesdecies*, relativo ai procedimenti collettivi (azione di classe e azione inibitoria collettiva). L'esigenza di una nuova proroga (sostituendo l'attuale termine di diciannove mesi con il nuovo di venticinque), determinata essenzialmente da ragioni tecniche, stante l'opportunità di operare le necessarie verifiche dei sistemi prima dell'avvio del nuovo strumento che prevede un ampio ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini di pubblicità della procedura, è ulteriormente suggerita dalla peculiare situazione contingente legata all'emergenza epidemiologica in corso, che sconsiglia l'introduzione immediata della nuova disciplina, radicalmente innovativa.

Articolo 27. - (*Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale*)

La disposizione di cui al comma 1 amplia il periodo temporale (dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, ora posticipato al 31 gennaio 2021) entro il quale può essere utilizzato il Fondo istituito dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale (TPL) a seguito dell'emergenza da COVID-19, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio e per la copertura degli oneri derivanti dalle misure di tutela per pendolari di trasporto ferroviario e TPL di cui al successivo articolo 215 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

Con il comma 2, la dotazione del Fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 2020, per sostenere il trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico, è incrementato di 300 milioni di euro da utilizzare sia per le finalità ivi previste (compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri conseguente alla pandemia in atto) per l'anno 2021, sia, sempre per il 2021, per il finanziamento di servizi aggiuntivi di TPL, destinato anche a studenti, per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti alla attuazione di misure di contenimento, laddove tali servizi nel periodo antecedente alla pandemia in corso avevano avuto un riempimento superiore al 50 per cento della capacità.

Il comma 3 rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione delle quote

da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale previsti dal comma 2, nonché per le residue risorse, tenuto conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n. 340.

Articolo 28. - (*Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi*)

Il comma 1 della norma in commento, analogamente a quanto previsto per la verifica dei requisiti dell'indennità di giugno 2020 dall'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, consente alla società Sport e Salute Spa di utilizzare, anche per l'indennità di novembre 2020, il medesimo criterio interpretativo per i soggetti cui non è stato possibile rinnovare il contratto a causa dell'emergenza epidemiologica. Anche ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di accesso alla misura di cui all'articolo 17, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, pertanto, sono da considerarsi cessati, a causa degli effetti dell'emergenza sanitaria, tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 31 ottobre 2020 e non rinnovati.

La norma di cui al comma 2 si rende necessaria per autorizzare Sport e Salute Spa a utilizzare i residui dei precedenti trasferimenti di risorse rimaste inutilizzate per l'erogazione delle indennità di novembre 2020.

Articolo 29. - (*Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche*)

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante « Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 » (cosiddetto « decreto Rilancio »), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

all'articolo 218-*bis* autorizza in favore di associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

Successivamente, è stato istituito un ulteriore fondo per i medesimi beneficiari, ovvero, l'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che sempre al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche», con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo sport.

Le due dotazioni provvedono ad erogare risorse ai medesimi beneficiari e per le medesime finalità, ma la previsione da fonti normative diverse causa la duplicazione delle procedure ed incide negativamente sulla tempestività con cui si intende rispondere alle urgenti necessità dei destinatari.

La disposizione in esame si rende pertanto necessaria affinché le risorse previste dall'articolo 218-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari a euro 30 milioni siano portate ad incremento delle risorse di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, pari a euro 50 milioni, in modo da essere destinate unitariamente al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'intervento normativo, inoltre, permettendo di procedere all'emanazione di un unico atto dell'Autorità governativa delegata in materia di sport per delineare i criteri di ripartizione delle risorse, essendo la finalizzazione delle stesse già definita per norma, assicura una più tempestiva e lineare gestione dei procedimenti, una maggiore efficienza dal punto di vista amministrativo-contabile, grazie alla confluenza delle risorse in un unico capitolo di bilancio, nonché una semplificazione delle modalità di accesso per i potenziali destinatari delle misure di sostegno.

Articolo 30. - (*Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19*)

La disposizione in esame è finalizzata a rendere pubblici i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 2 maggio 2020.

In particolare, riprendendo alcune previsioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 4 novembre 2020, viene previsto che il Ministero della salute, con frequenza settimanale, pubblica nel proprio sito istituzionale e comunica ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020. Il Ministro della salute con propria ordinanza, sentiti i presidenti delle regioni interessate, può individuare, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito altresì il Comitato tecnico-scientifico, una o più regioni nei cui territori si manifesta un più elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'in-

tero territorio nazionale. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. L'accertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione.

Viene, infine, stabilito che i verbali del Comitato tecnico-scientifico e della Cabina di regia sono pubblicati per estratto in relazione al monitoraggio dei dati nel sito isti-

tuzionale del Ministero della salute e che i dati sulla base dei quali è data adottata l'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 5 novembre 2020, sono pubblicati entro tre giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Articolo 31. - (*Copertura finanziaria*)

La disposizione individua le coperture finanziarie del provvedimento.

Articolo 32. - (*Entrata in vigore*)

La disposizione prevede che il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

RELAZIONE TECNICA

Art. 1 (*Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali*).

Commi 1 e 2

Il **comma 1** sostituisce l'elenco richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, allo scopo di estendere la platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto ivi previsto. In particolare, al suddetto elenco sono aggiunti alcuni codici ATECO con le relative percentuali di calcolo del contributo a fondo perduto, per tutto il territorio nazionale;

In particolare, è prevista l'estensione delle agevolazioni alle seguenti attività economiche:

- 205102 Fabbricazione di articoli esplosivi
- 477835 Commercio al dettaglio di bomboniere
- 493909 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
- 503000 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
- 522130 Gestione di stazioni per autobus
- 522190 Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca
- 561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
- 619020 Posto telefonico pubblico ed Internet Point
- 742011 Attività di fotoreporter
- 742019 Altre attività di riprese fotografiche
- 743000 Traduzione e interpretariato
- 855100 Corsi sportivi e ricreativi
- 855201 Corsi di danza
- 910100 Attività di biblioteche e archivi
- 910200 Attività di musei
- 910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
- 910400 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
- 920002 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
- 931992 Attività delle guide alpine
- 960110 Attività delle lavanderie industriali

Il comma 2 riconosce agli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030 (gelaterie e pasticcerie), 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti), 563000 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 551000 (alberghi), con domicilio fiscale o sede operativa nelle regioni individuate con le ordinanze del Ministro della Salute emesse ai sensi degli articoli 2 e 3 (c.d. zone arancioni e rosse) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, una maggiorazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, aumentando di un ulteriore 50% la quota indicata nell'allegato 1 al citato decreto-legge n. 137 del 2020.

Pertanto, al fine di stimare gli oneri finanziari derivanti dall'estensione e dalla rideterminazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, è stata adottata la stessa metodologia applicata in tale occasione.

Soggetti che avevano già ottenuto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio



Per determinare gli oneri finanziari relativi a questa platea di soggetti sono stati considerati i contributi risultanti dalle istanze presentate ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), limitatamente ai soggetti che avevano dichiarato all'Agenzia delle Entrate, come attività prevalente (modelli AA7/AA9), uno dei codici ATECO di cui ai precedenti punti a) e b).

In particolare:

- con riferimento al punto a), sono stati considerati solo i codici ATECO aggiunti alla tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, per tutto il territorio nazionale;
- con riferimento al punto b), sono stati considerati solo i codici ATECO ivi indicati, per le regioni CALABRIA, LOMBARDIA, PIEMONTE e VALLE D'AOSTA (zone "rosse"), PUGLIA e SICILIA (zone "arancioni").

All'ammontare dei contributi così individuato è stata applicata la percentuale prevista per ciascun codice ATECO.

Soggetti che non avevano presentato l'istanza per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio

I soggetti in questione sono, anzitutto, coloro che hanno prodotto ricavi e compensi per un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro e quindi, pur rientrando teoricamente nel campo di applicazione dell'articolo 25 del Decreto Rilancio, non hanno presentato la relativa istanza.

La platea di questi soggetti è stata stimata come differenza, per codice ATECO, territorio e fascia di ricavi/compensi, tra i seguenti due insiemi:

- soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2018 (ultima disponibile) o la dichiarazione IVA 2019 (ultima disponibile);
- soggetti che hanno richiesto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio.

Il numero di soggetti individuato è stato, per prudenza, maggiorato del 10%.

L'importo del contributo da attribuire a tali soggetti aggiuntivi è stato stimato applicando, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, il "nuovo" contributo medio da attribuire ai soggetti che già avevano presentato istanza ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Rilancio.

Inoltre, considerato che il contributo di cui alla disposizione in esame può essere richiesto anche dai soggetti con ricavi e compensi annui superiori a 5 milioni di euro (esclusi, invece, dall'articolo 25 del Decreto Rilancio), è stato necessario stimare anche l'onere finanziario connesso a tale platea di soggetti.

A tal fine, sono stati considerati i soggetti che hanno dichiarato, ai fini IVA per il 2019, un volume d'affari annuo superiore alla suddetta soglia di 5 milioni di euro ed è stato calcolato l'ammontare medio mensile individuale di tale volume d'affari.

L'onere finanziario è stato stimato applicando al suddetto volume d'affari medio la percentuale di contributo del 10% e poi la percentuale prevista per ciascun codice ATECO.

Le sopra descritte elaborazioni sono state limitate ai codici ATECO e ai territori interessati dalla disposizione in esame.

Nella tabella seguente sono indicati il numero di soggetti interessati e l'ammontare del contributo stimato da erogare, che rappresenta la stima degli oneri finanziari complessivi derivanti dai commi 1 e 2 della disposizione in esame.



REGIONE	Estensione contributo a fondo perduto art. 1 DL n. 137/2020 ad altri codici ATECO	
	N. soggetti	Importo (in milioni di euro)
TUTTE	74.166	253 (A)

REGIONE	Incremento contributo a fondo perduto art. 1 DL n. 137/2020 (BAR e ALBERGHI +50%)	
	N. soggetti	Importo (in milioni di euro)
CALABRIA	6.214	17
LOMBARDIA	33.018	102
PIEMONTE	12.855	31
VALLE D'AOSTA	614	3
PUGLIA	13.368	34
SICILIA	13.254	37
Totale	79.323	224 (B)

TOTALE COMPLESSIVO	153.489	477 (A)+(B)
---------------------------	----------------	--------------------

Al **comma 1**, la sostituzione dell'elenco richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, determina altresì l'estensione della platea dei soggetti beneficiari delle seguenti disposizioni del decreto-legge n. 137 del 2020:

- ART. 8. (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda);
- ART. 9. (Cancellazione della seconda rata IMU)
- ART. 13 (Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

Per quanto concerne il **credito d'imposta per i canoni di locazione** degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 8 d.l. 137/2020), l'agevolazione è prevista per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020; sono stati stimati effetti negativi pari a circa **15,3 milioni di euro**.

La perdita di gettito derivante dall'**esenzione della seconda rata dell'IMU 2020** (art. 9 d.l. 137/2020) per le attività sopra elencate è pari a circa **15,7 milioni di euro** (di cui 4,6 mln di euro IMU Stato e 11,1 mln di euro IMU comune).

Per quanto concerne la **sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive** (ART. 13 d.l. 137/2020) si rinvia agli effetti considerati nell'ambito della relazione tecnica all'articolo 11.



Al **comma 3**, si prevede l'abrogazione dell'articolo 1, comma 2 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137. la disposizione determina un risparmio di spesa di 50 milioni di euro nell'anno 2020.

I **commi 4 e 5** riconoscono nell'anno 2021, nel **limite di spesa di 280 milioni di euro**, un contributo a fondo perduto agli operatori con sede nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020. Il contributo a fondo perduto di cui trattasi sarà erogato ai beneficiari, secondo le modalità disciplinate dal previsto provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto del predetto limite di spesa complessivo.

Agli oneri derivanti dai **commi 1, 2 e 4**, valutati in **508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021**, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede, per **458 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021**, ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria e per 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 3.

Art. 2 (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020).

La disposizione in esame, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020:

- hanno la partita IVA attiva;
- dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 richiamato dalla disposizione in esame;
- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle regioni individuate con le ordinanze del Ministro della Salute ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (c.d. zone rosse).

Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo spettante, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nel citato Allegato 2.

Pertanto, per stimare gli oneri finanziari derivanti dal nuovo contributo a fondo perduto introdotto dalla disposizione in esame, per analogia è stata adottata la stessa metodologia applicata per la stima degli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020.

Soggetti che avevano già ottenuto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio

Per determinare gli oneri finanziari relativi a questa platea di soggetti sono stati considerati i contributi risultanti dalle istanze presentate ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), limitatamente ai soggetti localizzati nei territori interessati (CALABRIA, LOMBARDIA, PIEMONTE e VALLE D'AOSTA) che avevano dichiarato all'Agenzia delle Entrate, come attività prevalente (modelli AA7/AA9), uno dei codici ATECO indicati nell'Allegato 2.



All'ammontare dei contributi così individuato è stata applicata la percentuale prevista per ciascun codice ATECO.

Soggetti che non avevano presentato l'istanza per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio

I soggetti in questione sono, anzitutto, coloro che hanno prodotto ricavi e compensi per un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro e quindi, pur rientrando teoricamente nel campo di applicazione dell'articolo 25 del Decreto Rilancio, non hanno presentato la relativa istanza.

La platea di questi soggetti è stata stimata come differenza, per codice ATECO, territorio e fascia di ricavi/compensi, tra i seguenti due insiemi:

- soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2018 (ultima disponibile) o la dichiarazione IVA 2019 (ultima disponibile);
- soggetti che hanno richiesto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio.

Il numero di soggetti individuato è stato, per prudenza, maggiorato del 10%.

L'importo del contributo da attribuire a tali soggetti aggiuntivi è stato stimato applicando, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, il "nuovo" contributo medio da attribuire ai soggetti che già avevano presentato istanza ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Rilancio.

Inoltre, considerato che il contributo di cui alla disposizione in esame può essere richiesto anche dai soggetti con ricavi e compensi annui superiori a 5 milioni di euro (esclusi, invece, dall'articolo 25 del Decreto Rilancio), è stato necessario stimare anche l'onere finanziario connesso a tale platea di soggetti.

A tal fine, sono stati considerati i soggetti che hanno dichiarato, ai fini IVA per il 2019, un volume d'affari annuo superiore alla suddetta soglia di 5 milioni di euro ed è stato calcolato l'ammontare medio mensile individuale di tale volume d'affari.

L'onere finanziario è stato stimato applicando al suddetto volume d'affari medio la percentuale di contributo del 10% e poi la percentuale prevista per ciascun codice ATECO.

Le sopra descritte elaborazioni sono state limitate ai codici ATECO e ai territori interessati dalla disposizione in esame.

Nella tabella seguente sono indicati il numero di soggetti interessati e l'ammontare del contributo stimato da erogare, che rappresenta la stima degli oneri finanziari complessivi derivanti dalla disposizione in esame.

REGIONE	Nuovo contributo a fondo perduto (zone rosse)	
	N. soggetti	Importo (milioni di euro)
CALABRIA	11.570	73
LOMBARDIA	43.246	333
PIEMONTE	22.749	153
VALLE D'AOSTA	589	4
Totale	78.154	563



Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati **563 milioni di euro per l'anno 2020**, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 3 (Controlli antimafia)

La disposizione estende l'applicazione del protocollo d'intesa di cui al comma 9 dell'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ai contributi a fondo perduto disciplinati dal presente decreto e dal decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.

La norma presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

Art. 4 (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020)

La norma prevede, per i soggetti esercenti attività d'impresa che svolgono la loro attività produttiva nei territori interessati dalle misure di contenimento del contagio in quanto caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12, la possibilità di usufruire del credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e del 30 per cento dell'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda, secondo le modalità già previste dall'art. 8 del D.L. 137/2020 e successive modifiche.

Le regioni interessate dalla norma sono Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. Per le regioni Puglia e Sicilia sono rilevati esclusivamente i maggiori effetti relativi alle attività oggetto di restrizione (chiusura o limitazione) ex DL 137/2020.

Il credito spetta ai soggetti che svolgono una delle attività economiche soggette a restrizione in base a quanto previsto dal presente decreto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, a condizione che abbiano registrato un calo del fatturato di almeno il 50% rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi o compensi realizzati nel periodo d'imposta 2019.

Per la stima della perdita di gettito conseguente all'introduzione della norma, sono stati presi in considerazione i dati delle dichiarazioni Redditi, IVA e IRAP 2019 (anno d'imposta 2018), i dati sulle locazioni dagli archivi del Registro, nonché i dati risultanti dalla fatturazione elettronica. Essendo l'agevolazione diretta verso soggetti che sono tenuti alla sospensione o ad una forte limitazione della propria attività produttiva, è stata presa come riferimento, per ogni regione interessata dalla misura, la variazione del fatturato rilevata nel mese di aprile 2020 rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente, periodo nel quale i soggetti interessati dalla norma sono stati sottoposti a chiusure o limitazioni comparabili a quelle previste dalla presente norma.

Per ciascuna regione interessata dalla norma, la stima complessiva risulta pari alla somma di due diverse componenti:

- la stima degli effetti finanziari derivanti dalla chiusura o limitazione delle attività previste dal presente decreto, che risulta pari a circa **125,4 milioni di euro**, così distribuiti:



<i>Regione</i>	<i>Credito d'imposta nuove attività chiuse o limitate (3 mesi)</i>
Calabria	6,0
Lombardia	93,1
Piemonte	25,5
Valle d'Aosta	0,8
Puglia	
Sicilia	
Totale generale	125,4

Importi in mln di euro

- la stima dei maggiori oneri finanziari rispetto a quelli già previsti nella relazione tecnica del DL 137/2020, art. 8, in considerazione della maggiore restrizione imposta ai soggetti che esercitano una delle attività economiche previste nell'allegato 1 del citato decreto e per le quali venivano imposte chiusure o limitazioni di orario di apertura. Sono stimati effetti negativi pari a circa **108,9 milioni di euro**, così distribuiti per regione:

<i>Regione</i>	<i>Credito d'imposta differenziale rispetto a DL 137/2020 (3 mesi)</i>
Calabria	4,2
Lombardia	60,6
Piemonte	19,5
Valle d'Aosta	0,9
Puglia	11,1
Sicilia	12,6
Totale generale	108,9

Importi in mln di euro

Complessivamente, si stima che la norma produca un effetto finanziario negativo pari a circa **234,3 milioni di euro per l'anno 2020**.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 234,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 78,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.



Art. 5 (Cancellazione della seconda rata IMU)

La proposta in oggetto prevede l'esenzione della seconda rata dell'IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività sottoposte a chiusura a seguito del presente decreto, a condizione che il proprietario sia anche gestore delle attività esercitate negli immobili in questione e che svolga l'attività nelle regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

In particolare le regioni interessate dalla norma sono: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta.

Al fine di valutare gli effetti finanziari sono stati considerati i versamenti IMU dei soggetti classificati nelle attività oggetto di restrizione, imputabili ai comuni delle regioni interessate dal provvedimento.

In base a tali premesse, considerando che l'agevolazione si riferisce alla sola seconda rata, si stima una perdita di gettito per l'anno 2020 pari a **38,7 milioni di euro per il 2020 di cui 7,3 milioni a titolo di IMU quota Stato e 31,4 milioni a titolo di IMU quota comune.**

Di seguito la distribuzione nelle regioni interessate:

<i>Regione</i>	<i>Totale</i>	<i>di cui Stato</i>	<i>di cui Comune</i>
Calabria	2,7	0,2	2,5
Lombardia	26,0	5,5	20,5
Piemonte	9,6	1,6	8,0
Valle d'Aosta	0,4	0,0	0,4
Totale	38,7	7,3	31,4

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 38,7 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 6 (Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale)

La disposizione proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Sono interessati dalla proroga i soggetti tenuti all'applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (ISA).

La proroga è limitata ai soli contribuenti che operano nei settori per cui è prevista la chiusura delle attività e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in una delle regioni caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Puglia e Sicilia) anche se abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi inferiore al 33 per cento. I soggetti con calo superiore sono già contemplati da agevolazioni previste a legislazione vigente.

La disposizione si applica anche ai soggetti che esercitano l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di



rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (così dette "zone arancioni").

La stima della disposizione si basa sulle previsioni delle entrate della seconda rata di acconto per i soggetti ISA, tenendo conto dei più recenti andamenti macroeconomici. Per il riconoscimento del calo di fatturato sono state utilizzate le informazioni disponibili dalla fatturazione elettronica. Pertanto il differimento al 2021 dei versamenti del secondo acconto per i soggetti ISA con una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi inferiore al 33 per cento genera un onere di 35,8 milioni di euro nel 2020 e un corrispondente maggior gettito nel 2021.

Di seguito la tabella con la distribuzione per le regioni interessate:

Regioni	Stima II acconto (mln di euro)
Calabria	1,5
Lombardia	23,2
Piemonte	5,6
Valle D'Aosta	0,4
Puglia	3,0
Sicilia	2,1
Totale	35,8

importi in milioni di euro

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,8 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 7 (Sospensione dei versamenti tributari)

La disposizione sospende i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

- alle ritenute alla fonte relative ai redditi da lavoro dipendente e assimilato;
- alle addizionali regionali e comunali;
- all'IVA.

La norma è rivolta ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale (art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020) e per le attività dei servizi di ristorazione nelle zone "rosse" e "arancioni" (art. 2 e art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020) nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al presente decreto legge e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in una delle regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle D'Aosta, ovvero che esercitano attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator.

I versamenti sospesi saranno recuperati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo.



Sulla base dei flussi mensili delle imposte interessate dalla sospensione e tenuto conto del perimetro dei soggetti individuati dalla disposizione, si stima un onere di **549 milioni di euro nel 2020** e un corrispondente maggior gettito nel 2021, come indicato nella Tabella seguente.

	2020	2021
Ritenute	-264	264
Iva	-273	273
Addizionale regionale	-9	9
Addizionale comunale	-3	3
Totale	-549	549

Importi in milioni di euro

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 549 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 8 (*Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee*)

Comma 1: Si chiarisce che, ai fini della classificazione e l'aggiornamento delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020.

commi 2-4 si prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo con una dotazione di 340 milioni di euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021, che rappresenta un limite di spesa, per far fronte agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi dell'articolo 30 del presente decreto.

Le risorse del fondo saranno utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilità speciale n. 1778, intestata: "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio". In relazione alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 5, 11, 13 e 14, si provvederà mediante le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. Le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario 2020 saranno conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità previste dal comma 1 anche negli esercizi successivi.

Comma 5. Si prevede inoltre, ai soli fini degli articoli 1 e 2, la possibilità di individuare, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori codici ATECO riferiti a quelli riportati negli **Allegati 1 e 2** al presente decreto, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020 e nel limite di spesa di **50 milioni di euro per l'anno 2020**.



Comma 6: Si stabilisce che le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 4 e 5 si applicano nel rispetto in conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 9 (Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati)

La disposizione prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che a seguito dell'emergenza Covid hanno sospeso le ordinarie attività assistenziali ordinarie, possano riconoscere alle strutture private accreditate destinate di apposito budget per l'anno 2020, fino a un massimo del 90 per cento del suddetto budget assegnato per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto sia delle attività erogate nel corso dell'anno 2020, a seguito di apposita rendicontazione, sia di un contributo *à tantum* a ristoro dei soli costi fissi, anch'essi rendicontati. Tale disposizione si applica anche agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria.

In tali termini, poiché il riconoscimento in favore delle strutture private opera nei limiti dei budget assegnati in fase di programmazione, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 10 (Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari)

Gli oneri per l'arruolamento di ulteriori 100 unità di personale sanitario militare in servizio a tempo determinato mediante una ferma della durata di un anno, pari a n. **30 ufficiali medici** (di cui n. **14** dell'Esercito italiano, n. **8** della Marina militare e n. **8** dell'Aeronautica militare, con il grado di tenente o corrispondente) e n. **70 sottufficiali infermieri** (di cui n. **30** dell'Esercito italiano, n. **20** della Marina militare e n. **20** dell'Aeronautica militare, con il grado di Maresciallo), incidenti **esclusivamente l'anno 2021**, sono stati calcolati moltiplicando le unità da reclutare per il costo unitario riferito al trattamento economico spettante ai pari grado in servizio permanente [Cfr.: **Tabella 1**, per la quota di personale dell'Esercito italiano; **Tabella 2**, per la quota di personale della Marina militare e la **Tabella 3**, per la quota di personale dell'Aeronautica militare]. In particolare, l'immissione in servizio è stata prevista per il **1° gennaio 2021**, pertanto i relativi oneri, complessivamente sono pari a euro **4.891.500,04** per l'anno 2021, prevedendosi la fine della ferma al 31 dicembre 2021.

TABELLA 1 [E.I]	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Progressione di carriera Ufficiali	Ten. (UFP)	Ten. (UFP)						
Unità immissioni straordinarie	14	0	0	0	0	0	0	0
Costo Medio Unitario	56.162,43 €							
Totale Onere Ufficiali	786.274,02 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progressione di carriera Marescialli	M.llo							
Unità immissioni straordinarie	30							
Costo Medio Unitario	45.318,11 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Onere Marescialli	1.359.543,30 €							
Totale Onere complessivo	2.145.817,32 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TABELLA 2 [M.M.]	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Progressione di carriera Ufficiali	Ten. (UFP)	Ten. (UFP)						
Unità immissioni straordinarie	8	0	0	0	0	0	0	0
Costo Medio Unitario	57.600,09 €							
Totale Onere Ufficiali	460.800,72 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progressione di carriera Marescialli	M.llo							
Unità immissioni straordinarie	20							
Costo Medio Unitario	45.441,26 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Onere Marescialli	908.825,20 €							
Totale Onere complessivo	1.369.625,92 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELLA 3 [A.M.]	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Progressione di carriera Ufficiali	Ten. (UFP)	Ten. (UFP)						
Unità immissioni straordinarie	8	0	0	0	0	0	0	0
Costo Medio Unitario	59.692,35 €							
Totale Onere Ufficiali	477.538,80 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progressione di carriera Marescialli	M.llo							
Unità immissioni straordinarie	20							
Costo Medio Unitario	44.925,90 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Onere Marescialli	898.518,00 €							
Totale Onere complessivo	1.376.056,80 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relativamente al comma 5, trattandosi solo di una precisazione ordinamentale, la norma non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la modifica al comma 2, lettera a) dell'articolo 2197-ter.1 del Codice dell'ordinamento militare (disposizione inserita dall'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) consente solo di allargare il bacino dei potenziali candidati che possono partecipare al concorso per l'assunzione degli infermieri. Concorso, quest'ultimo che potrà essere bandito secondo gli ordinari volumi di reclutamento annuale delle Forze armate determinate a legislazione vigente.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,89 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 11 (Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive).

La proposta normativa prevede i seguenti interventi:

- sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 per i lavoratori privati per i settori di attività economica di cui all'allegato 1 su tutto il territorio nazionale (in aggiunta a quelli previsti dall'allegato 1 dell'articolo 13 del DL 137/2020), con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL;



- per i datori di lavoro privato nei settori di attività economica di cui all'allegato 2 che hanno la sede operativa nelle regioni Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle D'Aosta, destinatari dei provvedimenti di limitazione o chiusura delle attività contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020;

I contributi sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

L'ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto di sospensione sono stati stimati estraendo da UNIEMENS quelli relativi al mese di competenza ottobre 2019 a carico del datore di lavoro e identificati dai codici Ateco contenuti negli allegati 1 e 2.

Si è tenuto conto di un'aliquota contributiva complessiva a carico del datore di lavoro pari al 31%. Inoltre si è tenuto conto della agevolazione delle regioni del mezzogiorno per le quali opera una riduzione dell'aliquota contributiva del 30%.

Si è tenuto conto del provvedimento di sospensione già operato per il mese di novembre 2020 dall'articolo 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Con riferimento ai diversi interventi si riportano i monti retributivi:

- a) 462,8 milioni di euro nel mese di novembre di cui 98,2 milioni nelle regioni del mezzogiorno;
- b) 234,2 milioni di euro nel mese di novembre di cui 9,5 milioni nelle regioni del mezzogiorno;

Gli effetti finanziari della sospensione dei contributi dovuti nel mese di novembre 2020 sono riportati nella seguente tabella.

importi in milioni di euro
(risparmi - / oneri +)

Anno	Effetti finanziari
2020	+206
2021	-206

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 206 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Articolo 12 (Misure in materia di integrazione salariale)

La disposizione in esame al **comma 1** in sostituzione del comma 7 dell'art. 12 del dl 137/2012 prevede la proroga al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e



successive modificazioni e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° ed il 30 settembre 2020.

La disposizione in esame **al comma 2** stabilisce la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 12 del DL n. 137/2020 anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 137/2020.

Per quanto riguarda quanto disposto **dal comma 1** si ipotizza che la platea interessata dalla proroga di un mese in esame possa riguardare circa 5.000 beneficiari (870 in CIGO, 2.560 in assegno ordinario e 1.570 in cassa integrazione in deroga). Ai fini della stima dell'onere derivante dal presente comma si utilizzano gli stessi parametri relativi agli importi medi di prestazione, coperture figurative, ore mensili fruiti che verranno descritti più dettagliatamente per le definizioni delle platee interessate **dal comma 2**.

Per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati **dal comma 2** della disposizione in esame si ritiene di dover aumentare le platee definite nella relazione tecnica relativa all'art. 12 di un ulteriore 3% tenendo conto, in base a quanto stabilito nella Circolare INPS 115/2020, che la percentuale è contenuta in quanto riferita alle assunzioni di lavoratori dal 13 luglio 2020 all'entrata in vigore del DL 137/2020. Si tenga inoltre presente che l'incidenza dei beneficiari di integrazione salariale sul complesso dei lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020 dovrebbe essere inferiore agli altri lavoratori riguardando presumibilmente settori economici marginalmente toccati dalla crisi.

Come già specificato nella Relazione tecnica all'art. 12 del DL 137/2020 si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS relativi al 5 ottobre 2020, ivi illustrati

Di seguito i dati utilizzati per la stima degli effetti finanziari:

- 33.900 lavoratori in cassa integrazione ordinaria (CIGO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,4 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 79 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); si è stimato che il 30% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende che hanno superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO; l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,8 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro;
- 29.800 lavoratori fruitori di assegno ordinario (AO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 10,95 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 72 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); l'importo medio orario pro-capite della prestazione AO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,7 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,7 euro;
- 18.300 lavoratori fruitori di trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,2 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 65 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGD (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,8 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro.

L'ipotesi di base adottata, in via prudenziale, è una durata di ricorso alle prestazioni pari a tutte le 6 settimane previste dalla norma per il 100% dei lavoratori interessati. Si ipotizza il riconoscimento di 6 settimane nel 2021.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera a) e alla lettera b) previste dalla norma in esame:



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Misure in materia di integrazione salariale
Comma 1 - Anno 2021

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative								Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio mensile ore fruito	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Ordinaria	870	4	79,5	5,8	3,8	-0,4	-0,3	-0,7	-
Fondi di solidarietà	2.560	4	71,6	5,7	3,6	-1,0	-0,7	-1,7	0,1
Deroga	1.570	4	64,8	5,8	3,7	-0,6	-0,4	-1,0	-
Totale	5.000	4	70,8			- 2,0	- 1,4	- 3,4	0,1

Comma 2 - Anno 2021

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative								Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane	Numero medio mensile ore fruito	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Ordinaria	10.200	6	79,5	5,8	3,8	-6,6	-4,3	-10,9	0,5
Fondi di solidarietà	29.800	6	71,6	5,7	3,6	-17,0	-10,8	-27,8	1,2
Deroga	18.300	6	64,8	5,8	3,7	-9,6	-6,1	-15,7	0,7
Totale	58.300	6	70,8			- 33,2	- 21,2	- 54,4	2,4

Comuni 1 e 2

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative								Entrate per contribuzione addizionale (milioni di euro) (B)
	Numero beneficiari	Numero settimane/giornate	Numero medio mensile ore fruito	Importo medio orario Prestazione + ANF (euro)	Importo medio orario Copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)	
Ordinaria	11.070					-7,0	-4,6	-11,6	0,5
Fondi di solidarietà	32.360					-18,0	-11,5	-29,5	1,3
Deroga	19.870					-10,2	-6,5	-16,7	0,7
Totale (1)	63.300					- 35,2	- 22,6	- 57,8	2,5

Dalle maggiori entrate contributive derivanti dall'applicazione della contribuzione addizionale derivano effetti finanziari come sotto rappresentati.



(- effetti negativi per la finanza pubblica;+ effetti
positivi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)

	maggiori entrate		
	contributive (contributo addizionale)	effetti fiscali indotti	effetto complessivo
2021	2,5	0,0	2,5
2022		-1,0	-1,0
2023		0,4	0,4
2024			0,0

Al maggiore onere e alle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, pari rispettivamente a 57,8 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa, e a 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3, quanto a 55,3 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 32 e quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 13 (Congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado)

Limitatamente alle Regioni e Province autonome di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 definite dal medesimo come "zone rosse" (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Calabria), nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta ai lavoratori dipendenti, purché alternativamente ad uno solo dei genitori, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza. Nel periodo di astensione dal lavoro, la norma in esame dispone la concessione di una indennità pari la 50% della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il beneficio sopra citato si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre e del 3 novembre 2020.

Le regioni definite Zona rossa di cui al DPCM 3 novembre 2020 sono il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Lombardia e la Calabria.

Il citato DPCM ha previsto, in queste Regioni, la didattica a distanza nelle scuole secondarie di 1° grado solo con riferimento alle classi di 2° media e 3° media a decorrere dal 6 novembre 2020 fino alla data di vigenza dello stesso (3 dicembre 2020).

La norma proposta prevede la concessione dell'indennità in esame **commisurata al 50% della retribuzione di riferimento**.



La stima dell'onere è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto relativi alla fruizione dei congedi Covid-19 nei mesi scorsi, per le regioni interessate dal provvedimento in esame, risulta che i richiedenti lavoratori dipendenti di congedo Covid-19 sono stati circa 101.000; i richiedenti lavoratori dipendenti di bonus baby-sitter sono stati circa 170.300; il complesso rappresenta il 14,7% della popolazione 0-12;
- retribuzione media giornaliera ponderata 2020 dei beneficiari dei congedi sopra citati è pari 73,7 euro;
- sono circa 314.300 (Classe 12-13 anni) i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado interessati dalla didattica a distanza nelle regioni definite zone rosse dal DPCM in esame (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019);

Applicando la percentuale sopra riportata a tale platea si ipotizza un numero di richiedenti il congedo in esame pari a 46.300. Tale numerosità è stata aumentata del 3% per tener conto dei genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità frequentanti scuole di ogni ordine e grado per le quali il DPCM del 3 novembre scorso ha previsto la didattica a distanza.

La retribuzione media giornaliera ponderata 2020 desunta dai dati INPS per le regioni suddette è risultata pari a 73,7 euro e ai fini delle coperture figurative l'aliquota contributiva IVS utilizzata è pari al 33%.

La durata della prestazione è stata ipotizzata pari a **18 giorni** calcolati come media ponderata dei giorni richiesti nelle regioni interessate per i congedi Covid-19 nei mesi scorsi.

Sulla base di quanto esposto l'onere complessivo derivante dalla norma in esame risulta pari a 52,1 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, di cui 31,4 milioni di euro per prestazione e 20,7 milioni di euro per copertura figurativa.

Comma 5 Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 1 a 3, la disposizione determina maggiori oneri pari a **2,4 milioni di euro per l'anno 2020**. La quantificazione dei costi - operata in termini compensativi - si basa sulla platea dei genitori lavoratori del settore scuola che potrebbero usufruire del congedo ed essere oggetto di sostituzione stimata tenendo conto del numero di figli in età 12-13 anni nelle regioni riconosciute zone rosse con ordinanza del Ministro della salute ai sensi del DPCM 3/11/2020, dalla durata media nella fruizione del congedo.

All'onere derivante dai commi 4, primo periodo, e 5, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 31,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Articolo 14 (Bonus baby-sitting)

A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente alla Regioni delle zone rosse del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8



agosto 1995, n. 335 o iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza. La fruizione del bonus di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari e non è riconosciuto per prestazioni rese da familiari.

Il bonus è concesso, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre e del 3 novembre 2020.

Le regioni definite Zona rossa di cui al DPCM 3 novembre 2020 sono il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Lombardia e la Calabria.

Il citato DPCM ha previsto, in queste Regioni, la didattica a distanza nelle scuole secondarie di 1° grado solo con riferimento alle classi di 2° media e 3° media.

La norma proposta prevede la concessione di un bonus di **1.000 euro** per l'acquisto di servizi di baby-sitting da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.

La stima dell'onere è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto relativi alla fruizione dei bonus baby-sitting Covid-19 nei mesi scorsi, per le regioni interessate dal provvedimento in esame, risulta che i richiedenti lavoratori iscritti alla Gestione separata sono stati circa 13.300 mentre i richiedenti iscritti alle gestioni speciali dell'Ago circa 24.900; i richiedenti di congedo covid-19 iscritti alla gestione separata sono stati circa 1.060 e quelli iscritti alle gestioni speciali dell'Ago circa 3.540; il complesso di tali beneficiari rappresenta il 2,3% della popolazione 0-12;
- sono circa 314.300 (Classe 12-13 anni) i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado interessati dalla didattica a distanza nelle regioni definite zone rosse dal DPCM in esame (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019);

Applicando la percentuale sopra riportata a tale platea si ipotizza un numero di beneficiari del Bonus in esame pari a 7.200. Tale numerosità è stata aumentata del 3% per tener conto dei genitori iscritti alle suddette gestioni di figli con disabilità frequentanti scuole di ogni ordine e grado per le quali il DPCM del 3 novembre scorso ha previsto la didattica a distanza.

Sulla base di quanto esposto l'onere complessivo derivante dalla norma in esame risulta pari a 7,5 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

All'onere derivante dal comma 6, primo periodo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4



novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura.

Art. 15 (Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo straordinario, con dotazione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da utilizzare per l'erogazione di contributi a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi della norma di copertura.

ART. 16 (Rifinanziamento Caf)

Con il presente articolo si provvede al rifinanziamento dei Centri di assistenza fiscale CAF al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, affidata ai medesimi centri di assistenza fiscale.

Relativamente all'aumento di risorse destinate al finanziamento dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale per le attività di rilascio dell'ISEE, si rappresenta che nel corso del 2019 sono state presentate attraverso i CAF circa 7,4 milioni di DSU (dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE); nel 2020, alla data del 21 luglio erano già state presentate 6,6 milioni di DSU, pari a circa il 90 per cento quindi di quanto avvenuto nell'intero anno precedente. L'INPS ha rappresentato, che tale crescita del flusso di domande di rilascio dell'ISEE, in gran parte (90%) presentate attraverso i CAF, dovuta sostanzialmente agli effetti della pandemia e alle connesse misure, provocherà dalla seconda settimana di novembre, l'esaurimento di tutte le risorse a disposizione dell'Ente previdenziale a tali fini, con la conseguenza di dover disdettare la convenzione in corso con i CAF con grave pregiudizio per i cittadini più fragili tipicamente beneficiari di prestazioni sociali agevolate attraverso ISEE.

Al fine di impedire tale evenienza si autorizza l'istituto ad utilizzare risorse già destinate alla stipula di una convenzione con i CAF limitata alle attività connesse al reddito di emergenza ai sensi dell'articolo 82 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, per la quota parte non utilizzata ai fini del Reddito di emergenza.

Inoltre, viene autorizzata la spesa per ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 17 (Modifica Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008)

La sostituzione per effetto della presente disposizione della vigente versione degli allegati XLVII e XLVIII del d.lgs. n. 81 del 2008 con una nuova versione che ricalca fedelmente il contenuto degli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE (stante la previsione dell'art. 2 della direttiva 2020/739/UE) non è in grado di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Benché vengano innalzate le misure e i livelli di contenimento dei laboratori in cui si trattano agenti biologici con diversi indici di rischio (il Sars-CoV-2 appartiene agli agenti con indice 3) le maggiori misure prescritte possono senz'altro essere assicurate senza spese aggiuntive nella misura in cui, rispetto al complesso degli interventi che già oggi devono essere assicurati, le stesse rivestono peso marginale e tale da far sì che alle stesse si possa far fronte con le risorse già attualmente disponibili.



ART. 18 (Modifiche all'articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

Il comma 1, lett. a), della proposta in esame modifica l'articolo 42-bis del D.L. n. 104/2020 prevedendo che i versamenti tributari nonché contributivi in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019 sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, e nella misura ridotta del 40% dell'importo dovuto. Viene altresì previsto che la riduzione non si applica alle somme dovute a titolo di IVA e che, per i soggetti che svolgono attività economica, la riduzione si applica nel rispetto del limite del de minimis previsto dalle norme UE.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari per i versamenti tributari, sono stati stimati:

- a) versamenti riferiti ai tributi ancora da riscuotere nell'anno 2020, al netto dell'IVA, **per 2,5 milioni di euro**; conseguentemente l'abbattimento al 40% di quanto dovuto comporta una **perdita di 1,5 milioni di euro**.
- b) gli importi dovuti a seguito della precedente sospensione scaduta il 15 dicembre 2017: sulla base delle informazioni acquisite dall'Agenzia delle Entrate, i tributi non ancora versati alla scadenza della sospensione risultano circa 14 milioni di euro (al netto degli importi dovuti a titolo di IVA). L'abbattimento del 60% del predetto importo determina una perdita di gettito di circa 8,4 milioni di euro.

Nel complesso quindi la perdita di gettito per i versamenti tributari, pregressi e correnti, ancora dovuti, risulta pari a **9,9 milioni di euro nel 2020**.

In relazione ai versamenti contribuiti si stima una perdita di gettito di 4,9 milioni di euro. Pertanto la disposizione in esame determina oneri finanziari complessivi per **14,8 milioni di euro nel 2020**.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 1, valutati in 14,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 19 (Proroga articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di potenziamento risorse umane dell'INAIL)

La disposizione prevede la proroga degli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Trattasi di 300 unità di personale, di cui 200 medici e 100 infermieri. Si riporta, di seguito, il dettaglio della quantificazione dell'onere complessivo pari a euro **20.000.000**



Reclutamento			
Categorie	Unità	Trattamento economico pro capite annuo lordo	Costo totale al lordo oneri riflessi
Medici specialisti ambulatoriali	200	80.000,00	16.000.000,00
Infermieri	100	40.000,00	4.000.000,00
Totale annuale			20.000.000,00

Per i medici a rapporto libero professionale è stato stimato un costo annuo complessivo unitario di euro 80.000 (costo orario pari a 50 euro per circa 30 ore), mentre per gli infermieri a rapporto libero professionale un costo annuo complessivo unitario di euro 40.000 (costo orario pari a 26 euro per circa 30 ore).

Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede nell'ambito del bilancio dell'Istituto, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 10.300.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Art. 20 (Finanziamento Fondi bilaterali di cui all'art. 27 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 per erogazione assegno ordinario Covid-19)

La norma in questione consente ai Fondi di solidarietà bilaterale alternativi - Forma.Temp e FSBA- di utilizzare le somme stanziare dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge del 13 ottobre 2020, n. 12, a copertura delle prestazioni riconosciute successivamente al 12 luglio 2020, anche per le erogazioni effettuate anteriormente a questa data.

L'esigenza di tale contributo normativo scaturisce da una esplicita richiesta di FSBA che, con nota prot. n. 15624 del 06.11.2020, ha comunicato di poter garantire tutte le prestazioni di assegno ordinario Covid-19 del 2020, qualora autorizzato ad impiegare le risorse assegnate con il D.I. del 15.10.2020, prot. n. 17 del 16.10.2020, pari a complessivi 1.200.000.000, anche per le erogazioni anteriori al 13.07.2020.

In tal modo, si supera la necessità di ulteriori previsioni di spesa a carico del bilancio dello Stato.

Art. 21 (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

commi 1 e 2

La disposizione riconosce agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16 del DL 137/2020, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del presente decreto legge, il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.



L'ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto dell'esonero è stato identificato estraendo:

1. dagli agli archivi UNIEMENS i contributi relativi al mese di dicembre 2019 a carico del datore di lavoro delle filiere agricole, della pesca e acquacoltura identificati dai codici ateco contenuti nell'allegato 3;
2. dagli archivi DMAG i contributi per gli operai agricoli di competenza del mese di dicembre 2019;
3. dagli archivi F24 i pagamenti effettuati nel mese di dicembre 2019 dai pescatori autonomi;
4. dagli archivi dei lavoratori autonomi agricoli un dodicesimo dei contributi dovuti per l'anno 2019 dagli imprenditori agricoli professionali e dai CDCM.

Gli effetti finanziari dell'esonero, tenuto conto delle diverse scadenze di pagamento, si manifesteranno nel 2020 per i soggetti appartenenti alle platee di cui ai punti 3 e 4 e nel 2021 per i soggetti di cui ai punti 1 e 2.

Da tale elaborazione risulta che i contributi esonerati al lordo degli effetti fiscali è pari a 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni per il 2021

Per quanto riguarda gli effetti fiscali si potrebbero avere maggiori entrate per gli anni 2021 e 2022. Tali effetti, in via cautelativa, non sono stati considerati.

Comma 3. dispone l'abrogazione dell'articolo 7 del d.l. n. 137/2020 che aveva previsto l'erogazione di contributi a fondo perduto, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020, in favore di imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per 12,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria e per 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 3.

ART. 22 (Quarta gamma)

La disposizione in oggetto è finalizzata a sostituire l'articolo 58-bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevedeva l'istituzione di un Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, con una dotazione finanziaria stabilita nel limite di 20 milioni di euro nell'anno 2020.

Il sostegno alle organizzazioni dei produttori di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, - come disciplinati dalla legge 13 maggio 2011, n. 77 - e di prima gamma evoluta, si rende necessario a seguito della crisi di mercato dovuta allo stato emergenziale determinato dal virus Covid-19 e specialmente, per le difficoltà di accesso ai canali dell'Ho.re.ca che orientano in larga parte la previsione dell'offerta,

Pertanto, stanti le predette difficoltà economiche e di mercato attraversate dal settore dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, si ritiene utile modificare la finalizzazione delle risorse, originariamente destinate allo sviluppo della promozione, prevedendo la concessione di un contributo alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni volto a al ristoro delle perdite di fatturato registrate nel periodo marzo-luglio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.



Il contributo è concesso, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150

Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa Di 100 milioni di euro, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione del presente articolo.

Lo stanziamento complessivo della misura è stabilito nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto viene confermato lo stanziamento già previsto dal vigente articolo 58-bis, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104,

ART. 23 (Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

Le disposizioni in esame integrano le misure urgenti e necessarie da adottate per arginare ulteriormente la situazione emergenziale causata dal diffondersi della nuova ondata di epidemia da COVID-19, intervenendo sull'attività giurisdizionale nel grado di appello, al fine di smaltire comunque il lavoro ed evitare un accumulo di procedimenti che contribuirebbe a creare arretrato, ma consentendo ugualmente l'ordinario espletamento delle udienze evitando però affollamenti e limitando i rischi di possibili contagi. Nel contempo, con la disposizione si agevolano le procedure di deposito, comunicazione e notificazione degli atti, attività che verranno compite attraverso i canali telematici e le tecnologie informatiche di cui l'amministrazione giudiziaria già dispone e che consente di diminuire gli accessi fisici negli uffici giudiziari e nelle relative cancellerie per limitare al massimo i rischi di contagio da COVID-19.

In particolare, con la norma de qua si interviene sull'esercizio dell'attività giurisdizionale nei giudizi penali di appello nell'attuale stato emergenziale epidemiologico, definendo in primo luogo l'ambito temporale delle misure straordinarie introdotte, che verranno attuate dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, ad eccezione dei procedimenti nei quali l'udienza in giudizio d'appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La proposta normativa prevede, infatti, che la corte d'appello, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti, proceda in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, secondo le modalità stabilite dall'articolo 23, comma 9 del decreto - legge 28 ottobre 2020, n. 137, ovvero mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, ad eccezione delle richieste di discussione orale proposte da una delle parti private o dal pubblico ministero o della manifestazione di volontà a comparire da parte dell'imputato. Si rappresenta, inoltre, che il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.

La modifica introdotta s'inserisce in un più ampio progetto organizzativo - gestionale, teso a realizzare contemporaneamente obiettivi in termini di sicurezza sanitaria e di benessere per tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti civili e penali attraverso il contenimento dell'esposizione al rischio di contagio da Covid 19, dovuto al reiterarsi dello stato emergenziale evitando così di creare affollamenti e lunghe copresenze nelle aule di udienza, sia in termini di certezza del diritto



attraverso strumenti processuali idonei a garantire comunque l'esercizio dell'attività giurisdizionale, senza produrre un ulteriore gravoso arretrato per il sistema giustizia, assicurando lo svolgimento del servizio giustizia attraverso la prosecuzione del ricorso alle modalità di partecipazione digitalizzate mediante collegamenti da remoto delle attività sopraindicate.

Si evidenzia, al riguardo, che il ricorso alle modalità indicate si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto dell'amministrazione giudiziaria, che ha già sviluppato, e testato in modo efficace tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie. Gli adempimenti connessi, con riferimento alle attività di competenza della citata amministrazione giudiziaria, infatti, sono di natura istituzionale e, pertanto, si assicura, che dalla attuazione della presente disposizione, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che gli adempimenti connessi fanno riferimento ad attività già disciplinate e sperimentate nel corso dell'emergenza sanitaria sia per quanto riguarda gli aspetti di natura tecnica che per quelli di natura organizzativa.

ART. 24 (Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

Comma 1-3 Le disposizioni in esame integrano le misure urgenti e necessarie da adottate per arginare ulteriormente la situazione emergenziale causata dal diffondersi della nuova ondata di epidemia da COVID-19, sospendendo - nel periodo che va alla data di entrata in vigore del presente provvedimento fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 - i giudizi penali in caso di udienze in cui devono comparire perché citati ai fini dell'acquisizione della prova testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati in procedimento connesso che non possano partecipare all'udienza perché sottoposti a restrizioni dei movimenti imposte dalle misure legislative in atto, disposte proprio per contenere il diffondersi dell'epidemia da Covid-19 su tutto il territorio nazionale: limitazioni determinate dalla quarantena o dall'isolamento fiduciario cui sono assoggettati o dalle misure urgenti previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della Salute. Si interviene, di conseguenza, anche sul decorso della prescrizione e sui termini di custodia cautelare che rimangono sospesi per un periodo di tempo pari a quello stabilito per il correlato giudizio penale.

Si precisa, inoltre, che nei casi sopra indicati, il differimento dell'udienza non potrà avvenire oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione della limitazione agli spostamenti dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini di durata stabiliti per la custodia cautelare. I periodi di sospensione di cui si è detto sopra non devono essere computati nei termini di durata massima stabiliti dall'articolo 304, comma 6 c.p.p..

Tale previsione è mutuata dalla disciplina già dettata dal codice penale e codice di procedura penale per il caso di impedimento del difensore o dell'imputato, mantenendo altresì invariati i limiti imposti dagli articoli 159 c.p. e 304 c.p.p. relativi al rinvio delle udienze e della durata complessiva della custodia cautelare.

Si assicura che, stante la natura procedurale della norma, la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e pertanto, si assicura che gli adempimenti connessi a tali attività, potranno fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Si rappresenta, infatti, che l'intervento in esame intende salvaguardare l'accertamento processuale dal rischio di estinzione del reato per prescrizione ed evitare il decorso dei termini massimi di custodia cautelari degli imputati, facendo in modo che il giudizio non subisca battute d'arresto nella attività istruttoria a causa delle limitazioni agli spostamenti imposte dalla normativa dettata in questa fase emergenziale, che rendono impossibile acquisire una prova cui debba partecipare una persona sia essa testimone, consulente tecnico, perito o imputato in un procedimento connesso.

Comma 4 prevede analoga sospensione per i termini previsti per la decisione del giudizio disciplinare nei confronti dei magistrati, di cui all'articolo 15, commi 2 e 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, considerato che a detto procedimento è già previsto che si applichino le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, in quanto compatibili. La disposizione, di carattere procedurale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 25 (Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonché in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali)

comma 1. La proposta normativa interviene sull'articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alla procedura di correzione delle prove scritte e l'espletamento di quelle orali e degli esami orali programmati, rispettivamente del concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018, nonché dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019, eliminando il termine che consentiva, fino al 30 settembre 2020, la correzione degli elaborati scritti con modalità di collegamento a distanza così come stabilito dall'articolo 247, comma 3 del predetto D.L. 34/2020 come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni ai sensi del comma 7 del succitato articolo.

La modifica introdotta, nell'attuale gestione emergenziale stabilendo la prosecuzione del ricorso alle modalità di partecipazione digitalizzate mediante collegamenti da remoto delle attività sopraindicate realizza due distinti obiettivi: evita di esporre i soggetti coinvolti a rischi di contagio e al tempo stesso garantisce il completamento delle procedure già avviate, anche attraverso modalità di connessione da remoto per la correzione delle prove scritte e per lo svolgimento delle prove orali.

Si evidenzia, al riguardo, che il ricorso alle modalità indicate si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto dell'amministrazione giudiziaria, che ha già sviluppato, e testato in modo efficace tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie. Gli adempimenti connessi, con riferimento alle attività di competenza della citata amministrazione giudiziaria, infatti, sono di natura istituzionale e, pertanto, si assicura, che dalla attuazione della presente disposizione, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

commi 2-5 si interviene sulle modalità di svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali vigilati dal Ministero della Giustizia, prevedendo la possibilità di svolgimento con modalità telematiche da remoto, nel rispetto comunque, dei



principi di libertà e segretezza del voto espresso da ciascuno e, secondo un regolamento che verrà adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine o del collegio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora, invece, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sia in corso lo svolgimento delle elezioni degli organi territoriali o nazionali in forma assembleare, il predetto Consiglio ne disporrà il differimento per un termine non superiore a 90 giorni. La disposizione, stante l'autonomia gestionale delle procedure in esame da parte dei diversi ordini e collegi professionali non produce effetti onerosi per la finanza pubblica dal momento che gli adempimenti connessi saranno sostenuti nell'ambito dei bilanci di ciascun consiglio o collegio dell'ordine interessato.

Art. 26 (Differimento entrata in vigore class-action)

L'intervento normativo in esame intende proseguire sul solco già tracciato dall'articolo 8 del decreto legge 162/2019, modificando ulteriormente il comma 1 dell'articolo 7 della legge 12 aprile 2019, n. 31 che riforma l'istituto dell'azione di classe, in precedenza previsto dal Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005), riconducendone la disciplina al codice di procedura civile, nel quale viene inserito un nuovo titolo VIII-bis, composto dagli articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies, relativo ai procedimenti collettivi (azione di classe e azione inibitoria collettiva). Nella specie, si prevede la sostituzione delle parole "diciannove mesi" con quelle "venticinque mesi", intendendo in tal modo posticipare l'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe.

Tale proroga si rende necessaria al fine di consentire all'amministrazione giudiziaria di adeguare i sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, necessarie per l'avvio della nuova procedura che risulta essere totalmente informatizzata. Alla luce del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 che condiziona l'utilizzo effettivo dell'istituto dell'azione di classe nella nuova veste telematica.

Si segnala che la presente disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale. Dal punto di vista finanziario, infatti, la norma prevede un mero slittamento temporale dell'utilizzo dell'istituto in esame, pertanto gli eventuali adempimenti saranno fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 27 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

Per sostenere le imprese del settore del trasporto pubblico locale e regionale, la gestione governativa della ferrovia circumetnea, la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, la gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost che stanno subendo ingenti perdite a seguito della riduzione dei ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio per gli effetti derivanti dall'emergenza COVID-19, il comma 2 incrementa di 300 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Viene anche previsto l'allungamento al 31 gennaio 2021 dell'orizzonte temporale per il quale si provvede al riconoscimento del ristoro della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri, alla luce della proroga dello stato di emergenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili deliberata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 7 ottobre 2020.



Viene previsto, inoltre, che le predette risorse possano essere utilizzate, nel limite di 100 milioni di euro, anche per il finanziamento di servizi di trasporto aggiuntivi occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza COVID-19, ove i predetti servizi nel periodo antecedente tale emergenza abbiano avuto un riempimento superiore al 50 per cento della capacità.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, si provvede, ai sensi del comma 3, alla definizione - per 100 milioni - delle quote da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi nonché - per i restanti 200 milioni di euro - alla individuazione delle quote da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma per la compensazione dei minori ricavi, tenendo conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto interministeriale 11 agosto 2020, n. 340.

La disposizione in esame comporta un onere a carico della finanza pubblica pari a 300 milioni di euro nell'anno 2021 cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

ART. 28 (Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)

Comma 1. Analogamente a quanto previsto per la verifica dei requisiti dell'indennità di giugno 2020 dall'articolo 17, comma 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, la disposizione consente alla Società Sport e Salute s.p.a. di utilizzare, anche per l'indennità di novembre 2020, il medesimo criterio interpretativo per i soggetti cui non è stato potuto rinnovare il contratto a causa dell'emergenza epidemiologica. Anche ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di accesso alla misura di cui all'art. 17, dai commi 1 a 3, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, pertanto, sono da considerarsi cessati, a causa degli effetti dell'emergenza sanitaria, tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 31 ottobre 2020 e non rinnovati.

La norma non prevede nuovi o maggiori oneri a bilancio dello Stato e la medesima norma interpretativa non ha comportato l'allargamento della platea in occasione dell'erogazione dei compensi ai collaboratori sportivi per il mese di giugno che si è attestata a circa 146.000 unità.

Comma 2

La norma si rende necessaria per autorizzare Sport e Salute s.p.a. ad utilizzare gli eventuali residui inutilizzati dei precedenti trasferimenti di risorse per l'erogazione della indennità riferita al mese di novembre 2020.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a bilancio dello Stato

ART. 29 (Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

Il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020, n. 77, all'art. 218-bis ha autorizzato in favore di associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

Successivamente, è stato istituito un ulteriore fondo per i medesimi beneficiari, ovvero, l'art. 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, che sempre al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche", con una dotazione di 50 milioni



di euro per l'anno 2020, le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.

Le due dotazioni provvedono ad erogare risorse ai medesimi beneficiari e per le medesime finalità, ma la previsione da fonti normative diverse causa la duplicazione delle procedure ed incide negativamente sulla tempestività con cui si intende rispondere alle urgenti necessità dei destinatari.

La disposizione in esame si rende pertanto necessaria affinché le risorse previste dall'art. 218-bis del DL. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77, pari a € 30 milioni e le risorse di cui all'art. 3 del DL 28 ottobre 2020, n. 137, pari a € 50 milioni, siano destinate unitariamente al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche per far fronte alla crisi economica stesse determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

A tal fine si prevede che le risorse di cui all'articolo 218-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, siano portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo di cui all'articolo 3, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 che assume la denominazione di "Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche".

La disposizione, permettendo di procedere all'emanazione di un unico atto dell'autorità governativa delegata in materia di sport per delineare i criteri di ripartizione delle risorse, essendo la finalizzazione delle stesse già definita per norma, assicura una più tempestiva e lineare gestione dei procedimenti, una maggiore efficienza dal punto di vista amministrativo-contabile, grazie alla confluenza delle risorse in un unico capitolo di bilancio, nonché una semplificazione delle modalità di accesso per i potenziali destinatari delle misure di sostegno.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a bilancio dello Stato in quanto si limita a disciplinare l'utilizzo di risorse nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, risorse già stanziare per le medesime finalità dall'art. 218-bis del DL. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77 e dall'art. 3 del DL 28 ottobre 2020, n. 137.

ART. 30 (Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

La norma si inserisce nel quadro delle disposizioni dirette a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare aggiunge un comma 16-bis all'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, delineando specifici obblighi di pubblicità e trasparenza in relazione al monitoraggio e all'elaborazione dei dati epidemiologici rilevanti per la classificazione delle aree del paese destinatarie delle varie misure di contenimento, già individuate, fra quelle previste dalla normativa primaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020. I dati considerati sono quelli che rilevano in base ai parametri e criteri di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 e risultano funzionali alla individuazione degli scenari di cui al documento di "Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020. In particolare i dati monitorati, elaborati dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, e sentito il Comitato tecnico scientifico, rappresentano il presupposto per l'adozione delle ordinanze del Ministro della salute, di cui si chiarisce il preciso iter procedimentale, e che individuano le regioni nei cui territori si manifesta un più elevato rischio epidemiologico e in cui si applicano misure di contenimento, individuate dal DPCM, aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale. Dette ordinanze hanno una durata massima di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno alla data in cui termina



l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio sulla cui base sono adottate. È anche prevista la possibilità di adottare per specifiche parti del territorio regionale l'esenzione dell'applicazione delle misure più restrittive, previa intesa con i Presidenti delle regioni interessate ed in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico. È anche prevista la pubblicazione dei dati sulla cui base è stata già adottata, a legislazione vigente (e quindi senza obbligo di pubblicazione) l'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020.

La norma ha natura ordinamentale e non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 31 (*Disposizioni finanziarie*)

L'articolo reca le disposizioni finanziarie del presente decreto-legge.

Comma 1

Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 e 27, determinati complessivamente in 2.568,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.006,99 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 1.021,79 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

- a) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che presenta economie per il minor ricorso agli interventi inerenti le indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo stagionali;
- b) quanto a 1.200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo liquidità per pagamenti debiti certi, liquidi ed esigibili EELL, Regioni e Province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che presenta le necessarie disponibilità;
- c) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, che presenta le necessarie disponibilità;
- d) quanto a 830 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che presentano le necessarie disponibilità per il minor ricorso a interventi di integrazione salariale;
- e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario;
- f) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle economie accertate sulle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da destinare all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;
- g) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle economie delle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, destinate alle pensioni anticipate per i lavoratori impegnati in attività usuranti, accertate sulla base delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio finalizzata allo svolgimento dell'apposita Conferenza dei servizi;
- h) quanto a 230 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29



novembre 2004, n.282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, che presenta le necessarie disponibilità;

i) quanto a 790,8 milioni di euro, in termini di saldo netto da finanziare, e a 793,17 milioni di euro, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, per l'anno 2021, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 6, 7, 10 e 11.

Comma 2. Si prevede che, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo, 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e del presente decreto.


Con riferimento agli effetti in termini di solo fabbisogno e indebitamento netto, il provvedimento dispone interventi nell'ambito delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento già approvate nel corso del 2020 dal Parlamento, ulteriori rispetto a quanto già disposto con il precedente decreto legge n. 137 del 2020 e in relazione al minor utilizzo di alcune misure previste dagli interventi effettuati in maggio ed agosto. Resta fermo il limite massimo del SNF stabilito con i decreti legge legati all'emergenza covid. Di conseguenza, la stima dell'indebitamento netto per l'anno in corso, già rivista dal 10,5% al 10,7% del PIL con il Decreto legge n. 137 del 2020, è ulteriormente rivista al 10,8% del PIL per l'anno in corso, in coerenza con quanto approvato dal Parlamento con le apposite risoluzioni in sede di Nadef 2020 e della relativa Relazione al Parlamento.

Comma 3. Si prevede che, data l'urgenza delle misure previste, le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

Comma 4. Si prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** **negativo**

09/11/2020 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto legge - RISTORI BIS - Emergenza epidemiologica da Covid-19

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto	
					2020	2021	2020	2021	2020	2021
		TITOLO I - Sostegno alle imprese e all'economia								
1	1-2	Rideterminazione del contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 1, del DL n. 137/2020, da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020	\$	C	477,0		477,0			477,0
1	1	Estensione delle agevolazioni previste dal D.L. 137/2020, relative al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'albedo	\$	C	15,3		10,2	5,1		10,2
1	1	Esecuzione della seconda rata dell'IMU per gli immobili e le relative pertinenze, a condizione che il proprietario sia anche gestore delle attività esercitate negli immobili in questione - quota Stato	€	T	-4,6		-4,6			-4,6
1	1	Esecuzione della seconda rata dell'IMU per gli immobili e le relative pertinenze, a condizione che il proprietario sia anche gestore delle attività esercitate negli immobili in questione - quota Comuni	€	T			-11,1			-11,1
1	1	Esecuzione della seconda rata dell'IMU per gli immobili e le relative pertinenze, a condizione che il proprietario sia anche gestore delle attività esercitate negli immobili in questione - Incremento Fondo per i ristori ai Comuni minori entrate IMU	\$	C	11,1					
1	3	Abrogazione articolo 1, comma 2 del DL n. 137/2020 - Fondo per revisione codici Ateco	\$	C	-50,0					-50,0
1	4	Contributo a fondo perduto agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020	\$	C		280,0		280,0		
2		Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3/11/2020	\$	C	563,0		563,0			563,0
4		Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda ubicati nelle regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Calabria	\$	C	125,4		83,6	41,8		83,6
4		Credito d'imposta canoni di locazione per maggiore restrizione imposta ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono previste chiusure o limitazioni di orario di apertura rispetto a quanto già previsto nel DL 137/2020	\$	C	108,9		72,6	36,3		72,6
5		Abolizione seconda rata IMU immobili e pertinenze destinati a particolari attività commerciali e ricreative ubicate nelle regioni Lombardia, Piemonte e Calabria - quota Stato	€	T	-7,3		-7,3			-7,3
5		Abolizione seconda rata IMU immobili e pertinenze destinati a particolari attività commerciali e ricreative nelle regioni Lombardia, Piemonte e Calabria - quota Comuni	€	T			-31,4			-31,4
5		Abolizione seconda rata IMU immobili e pertinenze destinati a particolari attività commerciali e ricreative nelle regioni Lombardia, Piemonte e Calabria - Incremento Fondo per i ristori ai Comuni minori entrate IMU	\$	C	31,4					
6		Proroga al 30/04/2021 del secondo acconto ISA, di cui all'articolo 98 del DL 104/2020 - RPEF	€	T	-10,7	10,7	-10,7	10,7		-10,7
6		Proroga al 30/04/2021 del secondo acconto ISA, di cui all'articolo 98 del DL 104/2020 - RES	€	T	-15,0	15,0	-15,0	15,0		-15,0
6		Proroga al 30/04/2021 del secondo acconto ISA, di cui all'articolo 98 del DL 104/2020 - IRAP	€	T			-10,1	10,1		-10,1
6		Proroga al 30/04/2021 del secondo acconto ISA, di cui all'articolo 98 del DL 104/2020 - IRAP	\$	C	10,1	-10,1				
7		Suspensione versamenti novembre alle ritenute alla fonte relative ai redditi da lavoro dipendente e assimilati	€	T	-264,0	264,0	-264,0	264,0		-264,0



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto	
					2020	2021	2020	2021	2020	2021
7		Sospensione versamenti novembre relativi all'IVA	e	t	-273,0	273,0	-273,0	273,0	-273,0	273,0
7		Sospensione versamenti novembre relative alle addizionali Regionali	e	t		-9,0	-9,0	9,0	-9,0	9,0
7		Sospensione versamenti novembre relative alle addizionali Regionali	s	c	9,0	-9,0				
7		Sospensione versamenti novembre relative alle addizionali Comunali	e	t		-3,0	-3,0	3,0	-3,0	3,0
7		Sospensione versamenti novembre relative alle addizionali Comunali	s	c	3,0	-3,0				
8	2	Fondo riserve per votazione fascia Regioni	s	c	340,0	70,0	340,0	70,0	340,0	70,0
8	5	Individuazione di ulteriori codici Ateco	s	c	50,0		50,0		50,0	
		Totale il Dispositivo in materia di salute, lavoro e famiglia								
10		Rafforzamento dei presidi di cui all'articolo 7 del D.L. n. 18/2020. Arruolamento eccezionale, per l'anno 2020, a domanda, di militari dell'Esercito Italiano in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno e mantenimento in servizio di ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle Forze armate	s	c		4,9		4,9		4,9
10		Rafforzamento dei presidi di cui all'articolo 7 del D.L. n. 18/2020. Arruolamento eccezionale, per l'anno 2020, a domanda, di militari dell'Esercito Italiano in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno e mantenimento in servizio di ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle Forze armate. Effetti riflessi	e	t/c				2,4		2,4
11		Sospensione versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive	e	co			-206,0	206,0	-206,0	206,0
11		Sospensione versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive	s	c	206,0	-206,0				
12	1 lettera a) b) e c)	Modifiche all'articolo 12 del D.L. n. 137/2020. Proroga, al 30/11/2020 dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID e cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori assunti dopo il 13/07/2020. Prestazione	s	c		35,2		35,2		35,2
12	1 lettera a) b) e c)	Modifiche all'articolo 12 del D.L. n. 137/2020. Proroga al 30/11/2020 dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID e cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori assunti dopo il 13/07/2020. Contribuzione figurativa	s	c		22,6				
12	1 lettera a) b) e c)	Modifiche all'articolo 12 del D.L. n. 137/2020. Proroga al 30/11/2020 dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID e cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori assunti dopo il 13/07/2020. Contribuzioni addizionali	e	co				2,5		2,5
12	1 lettera a) b) e c)	Modifiche all'articolo 12 del D.L. n. 137/2020. Proroga al 30/11/2020 dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID e cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori assunti dopo il 13/07/2020. Contribuzioni addizionali	s	c		-2,5				
12	1 lettera d)	Modifiche all'articolo 12 del D.L. n. 137/2020. Proroga al 30/11/2020 dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID e cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori assunti dopo il 13/07/2020. Contribuzioni addizionali. Effetti fiscali indiretti	e	t			-1,0		-1,0	-1,0
12	1 lettera d)	Riduzione Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 159/2014	s	c			-1,0		-1,0	-1,0
13	4	Congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado limitatamente alle Regioni e Province autonome di cui al DPCM 3 novembre 2020 definite dal medesimo come "zone rosse" - Prestazione	s	c		31,4		31,4		31,4
13	4	Congedo straordinario per i genitori in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado limitatamente alle Regioni e Province autonome di cui al DPCM 3 novembre 2020 definite dal medesimo come "zone rosse" - Contribuzione figurativa	s	c		20,7				
13	5	Sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce del congedo straordinario per la chiusura delle scuole secondarie di primo grado	s	c		2,4		2,4		2,4



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare		Fabbricazione		Indebitamento netto	
					2020	2021	2020	2021	2020	2021
13	5	Sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce del congedo straordinario per la chiusura delle scuole secondarie di primo grado - effetti riflessi	e	1/c			1,2		1,2	
14		Bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza, limitatamente alle Regioni delle zone rosse di cui al DPCM 3 novembre 2020	s	c	7,5		7,5		7,5	
15		Fondo straordinario per il sostegno degli Enti terzo settore	s	c		70,0		70,0		70,0
16		Assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, affidata ai centri di assistenza fiscale - CAF	s	c	5,0		5,0		5,0	
18		Modifica all'articolo 42 bis del D. 104/2020 - Concessione di agevolazioni alle imprese del settore turistico e del settore della pesca del Comune di Lampedusa e Linosa, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123	s	c	14,8		14,8		14,8	
19		Proroga in 31/12/2021 delle disposizioni di cui all'articolo 10 del D.L. n.18/2020 INAIL - Incremento contingente medici specialisti e infermieri	s	c			20,0		20,0	
19		Proroga in 31/12/2021 delle disposizioni di cui all'articolo 10 del D.L. n.18/2020 INAIL - Incremento contingente medici specialisti e infermieri - effetti riflessi	e	1/c			9,7		9,7	
		TITOLO III Altre disposizioni urgenti								
21		Estensione al 30/12/2020 dell'Esonerato contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 16 del D.L. n. 137/2020	e	CO			-112,2	-226,8	-112,2	-226,8
21		Estensione al 30/12/2020 dell'Esonerato contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 16 del D.L. n. 137/2020	s	c	112,2	226,8				
21	3	Abrogazione del fondo per erogazione contributi a fondo perduto per le imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 7 del D.L. n. 137/2020	s	c	-100,0			-100,0		-100,0
27		Incremento del Fondo per sostenere le imprese del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 200 del D.L. n. 34/2020	s	c		300,0		300,0		300,0
		TITOLO IV Disposizioni finali								
31	1 lettera a)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 9 del D.L. n. 104/2020 - Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19	s	c	-160,0			-160,0		-160,0
31	1 lettera b)	Riduzione del Fondo per i pagamenti debiti certi liquidi ed esigibili di Enti territoriali, Regioni e Province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 115, comma 1 del D.L. 34/2020	s	k	-1.200,0			-1.200,0		-1.200,0
31	1 lettera c)	Riduzione del Fondo da destinare alla sottoscrizione di quote di capitale sociale	s	k	-200,0			-200,0		-200,0
31	1 lettera d)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 9 del D.L. n.18/2020 CIGO - Prestazioni	s	c	-532,0			-532,0		-532,0
31	1 lettera d)	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 9 del D.L. n.18/2020 CIGO - Contribuzione figurativa	s	c	-298,0			-298,0		-298,0
31	1 lettera e)	Utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni antitrust, versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 368/2000, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario	e	ext	50,0					
31	1 lettera e)	Somme relative alle sanzioni antitrust - mancata riassegnazione alla spesa	s	c			-50,0		-50,0	
31	1 lettera f)	Riduzione delle risorse relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattamento e di accoglienza per stranieri irregolari/Migranti - CIE	s	c	-100,0			-100,0		-100,0
31	1 lettera g)	Riduzione risorse pensionamento anticipato attività usuranti	s	c	-30,0			-30,0		-30,0



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto				
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022		
31	1 lettera h)	Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004	€	C		-230,0			-230,0				-230,0		
		TOTALE ENTRATE	€		-324,6	562,7	-1,0	-956,2	574,6	-1,0	-956,2		-956,2	578,6	-1,0
		TOTALE SPESE	€		-525,8	548,9	-1,0	-708,4	577,2	-1,0	-708,4		601,6	577,2	-1,0
		TOTALE GENERALE ARTICOLATO	€		1,2	13,8	0,0	-247,8	1,4	0,0	-1,647,8		-1,647,8	1,4	0,0
		Utilizzo risparmi su autorizzazioni per ricorso all'indebitamento con relazioni al Parlamento 2020						250,0					1,650,0		
		TOTALE EFFETTI			1,2	13,8	0,0	2,2	1,4	0,0	2,2		2,2	1,4	0,0



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020.

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come « pandemia » in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante « Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 » con il quale sono state disposte restrizioni all'esercizio di talune attività economiche al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 25 ottobre 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante « Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 4 novembre 2020;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre ulteriori misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Articolo 1.

(Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali)

1. L'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto. Il Fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è incrementato di 11,1 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del pre-

sente decreto, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1 al citato decreto.

3. È abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

4. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 137 del 2020.

5. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 4, per i soggetti di cui al predetto comma 4 che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1 al presente decreto, il contributo di cui al comma 4 è determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto n. 137 del 2020. Per i soggetti di cui al comma 4 che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell'Allegato 1 al presente decreto-legge, il contributo di cui al comma 4 spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 ed è determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 508 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede, per 458 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 31 e per 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 3.

Articolo 2.

(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020)

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia « Covid-19 », è riconosciuto un contributo a fondo perduto a

favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

2. Con riferimento al contributo a fondo perduto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'Allegato 2 al presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 563 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Articolo 3.

(Controlli antimafia)

1. Le previsioni del protocollo d'intesa di cui al comma 9 dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, si applicano anche in relazione ai contributi a fondo perduto disciplinati dal presente decreto e dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Articolo 4.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020)

1. Alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del pre-

sente decreto, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 234,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 78,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Articolo 5.

(Cancellazione della seconda rata IMU)

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell'articolo 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 31,4 milioni di euro per l'anno 2020. I decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 e al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 137 del 2020 sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 38,7 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Articolo 6.

(Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, individuati dall'articolo 98, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto e nell'Allegato 2 al presente decreto, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall'articolo 98, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2020, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi indicata nel comma 2 del medesimo articolo 98. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,8 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Articolo 7.

(Sospensione dei versamenti tributari)

1. Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli

articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al presente decreto-legge, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;

b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.

2. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 549 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Articolo 8.

(Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee)

1. Per la classificazione e l'aggiornamento delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, si rinvia alle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 30 del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi dell'articolo 30 del presente decreto, si provvede nei limiti del fondo allo scopo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 340 milioni di euro per l'anno 2020 e 70 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Le risorse del fondo sono utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilità speciale n. 1778, intestata: « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio ». In relazione alle maggiori esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 5, 11, 13 e 14, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare nei limiti delle risorse disponibili del fondo di cui al comma 1 le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

4. Le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario 2020 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità previste dal comma 1 anche negli esercizi successivi.

5. Ai fini degli articoli 1 e 2, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli riportati negli Allegati 1 e 2 al presente decreto, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modificazioni.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 31.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE, LAVORO E FAMIGLIA

Articolo 9.

(Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le » sono sostituite dalle seguenti: « Le »;

b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi: « 5-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza Covid, hanno sospeso, anche per il tramite

dei propri enti, le attività ordinarie, possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinqüies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo *una tantum* legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome su cui insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.

5-ter. La disposizione prevista al comma *5-bis* si applica altresì agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private accreditate destinatarie di un budget 2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. ».

Articolo 10.

(Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari)

1. Per le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di modalità, di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed economico, per l'anno 2021 è autorizzato l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanità militare, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata:

a) 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare;

b) 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare.

2. Le domande di arruolamento possono essere presentate entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione della relativa procedura da parte della Direzione generale del personale militare sul portale on-line del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e sono definite entro i successivi 20 giorni.

3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo costituiscono titolo di merito da valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle Forze armate.

4. Agli ufficiali medici reclutati ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. All'articolo 2197-ter.1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole « la professione sanitaria infermieristica » sono sostituite dalle seguenti: « le professioni sanitarie di cui all'articolo 212, comma 1, ».

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,89 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Articolo 11.

(Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive)

1. La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 di cui all'articolo 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al presente decreto. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.

2. È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 del presente decreto.

3. I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle Entrate, all'INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

4. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante ra-

teizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

5. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza della normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 206 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Articolo 12.

(Misure in materia di integrazione salariale)

1. Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-*quinqüies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020. Conseguentemente è abrogato il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

2. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 57,8 milioni di euro, ripartito in 41,1 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 16,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

4. Al maggiore onere e alle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, pari rispettivamente a 57,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3, quanto a 55,3 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 31 e quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 13.

(Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado)

1. Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 1 è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

4. I benefici di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciuti nel limite complessivo di 52,1 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui primo periodo del presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

5. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 1 a 3, è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020.

6. All'onere derivante dai commi 4, primo periodo, e 5, pari a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 31,4 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta*

Ufficiale, Serie generale, n. 276 del 05 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Articolo 14.

(Bonus baby-sitting)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La fruizione del bonus di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

2. Il beneficio di cui al presente articolo si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

4. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

5. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. I benefici di cui ai commi da 1 a 5 sono riconosciuti nel limite complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle do-

mande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui primo periodo del presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

7. All'onere derivante dal comma 6, primo periodo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Articolo 15.

(Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il « Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore », con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome, anche al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale.

3. Il contributo erogato attraverso il fondo di cui al presente articolo non è cumulabile con le misure previste dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Articolo 16.

(Rifinanziamento Caf)

1. Al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni so-

stitutive uniche ai fini ISEE, affidata ai centri di assistenza fiscale-CAF, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 5 milioni di euro, da trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 sono altresì utilizzate le risorse residue di cui al comma 10, dell'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti dello stanziamento ivi previsto, per la parte non già utilizzata ai fini del Reddito di emergenza.

Articolo 17.

(Modifica decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008)

1. Gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

“ALLEGATO XLVII

INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO

Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.

Nella tabella, «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Luogo di lavoro			
1. Il luogo di lavoro deve essere separato da qualsiasi altra attività svolta nello stesso edificio	No	Raccomandato	Sì
2. Il luogo di lavoro deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Sì
Impianti			
3. Il materiale infetto, compreso qualsiasi animale, deve essere manipolato in cabine di sicurezza o in condizioni di isolamento o di adeguato contenimento	Se del caso	Sì, in caso di infezione trasmessa per via aerea	Sì

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Attrezzature			
4. L'aria in entrata e in uscita dal luogo di lavoro deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA ⁽¹⁾ o simile	No	Sì, per l'aria in entrata e in uscita	Sì, per l'aria in uscita
5. Superfici impermeabili all'acqua e facili da pulire	Sì, per bancone e pavimento	Sì, per bancone, pavimento e altre superfici determinate nella valutazione del rischio	Sì per bancone, pareti, pavimento e soffitto
6. Il luogo di lavoro deve essere mantenuto a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Sì
7. Superfici resistenti ad acidi, alcali, solventi e disinfettanti	Raccomandato	Sì	Sì
Sistema di funzionamento			
8. L'accesso deve essere limitato soltanto agli operatori addetti	Raccomandato	Sì	Sì, attraverso una zona filtro (airlock) ⁽²⁾
9. Controllo efficace dei vettori, per esempio roditori e insetti	Raccomandato	Sì	Sì
10. Procedure specifiche di disinfezione	Sì	Sì	Sì
11. Stoccaggio in condizioni di sicurezza dell'agente biologico	Sì	Sì	Sì, stoccaggio in condizioni di sicurezza
12. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area di contenimento	No	Raccomandato	Raccomandato
Rifiuti			
13. Processo di inattivazione convalidato per lo smaltimento sicuro delle carcasse di animali	Raccomandato	Sì, sul sito o fuori sito	Sì, sul sito
Altre misure			
14. Il laboratorio deve contenere la propria attrezzatura	No	Raccomandato	Sì
15. Presenza di una finestra di osservazione, o di una soluzione alternativa, che consenta di vedere gli occupanti	Raccomandato	Raccomandato	Sì

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza

(2) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve

essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti”;

ALLEGATO XLVIII

CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI

Nella tabella, « raccomandato » significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.

Agenti biologici del gruppo 1

Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4

Può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
Informazioni generali			
1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente	Sì	Sì	Sì
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiale a un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi ad un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
4. La massa dei fluidi di coltura non può essere rimossa dal sistema chiuso a meno che gli organismi vivi non siano stati:	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati
5. I sigilli devono essere progettati in modo da:	minimizzare la dispersione	impedire la dispersione	impedire la dispersione
6. L'area controllata deve essere progettata in modo da trattenere l'intero contenuto del sistema chiuso in caso di fuoriuscita	No	Raccomandato	Sì
7. L'area controllata deve essere sigillabile in modo da consentire la fumigazione	No	Raccomandato	Sì
Impianti			

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8. Il personale deve avere accesso a impianti di decontaminazione e di lavaggio	Sì	Sì	Sì
Attrezzature			
9. L'aria in entrata e in uscita dall'area controllata deve essere filtrata con un sistema di filtrazione HEPA ⁽¹⁾	No	Raccomandato	Sì
10. L'area controllata deve essere mantenuta a una pressione negativa rispetto alla pressione atmosferica	No	Raccomandato	Sì
11. L'area controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione dell'aria	Raccomandato	Raccomandato	Sì
Sistema di funzionamento			
12. I sistemi chiusi ⁽²⁾ devono essere situati all'interno di un'area controllata	Raccomandato	Raccomandato	Sì, e costruiti a tal fine
13. Affissione di avvisi di pericolo biologico	Raccomandato	Sì	Sì
14. L'accesso deve essere limitato soltanto al personale addetto	Raccomandato	Sì	Sì, attraverso una zona filtro (airlock) ⁽³⁾
15. Il personale deve fare una doccia prima di uscire dall'area controllata	No	Raccomandato	Sì
16. Il personale deve indossare indumenti protettivi	Sì, indumenti da lavoro	Sì	Sì, cambio completo di indumenti
Rifiuti			
17. Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dello scarico	No	Raccomandato	Sì
18. Trattamento degli effluenti prima dello scarico finale	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati	Inattivati con mezzi chimici o fisici convalidati

(1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air filter)

(2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.).

(3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che è un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve

essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti.”.

Articolo 18.

(Modifiche all'articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126)

1. All'articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole « 21 dicembre 2020 » sono inserite le seguenti: « o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, » e dopo le parole « sono effettuati » sono inserite le seguenti: « , nel limite del 40% dell'importo dovuto, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: « 1-bis. Per i soggetti che svolgono attività economica, la riduzione al 40 per cento di cui al comma 1 si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura. I soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro venti giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto. ».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 14,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Articolo 19.

(Proroga articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 in materia di potenziamento risorse umane dell'INAIL)

1. La disposizione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 31 dicembre 2021.

2. Al relativo onere, pari ad euro 20.000.000, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sulle risorse per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 10.300.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Articolo 20.

(Finanziamento Fondi bilaterali di cui all'art. 27 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 per erogazione assegno ordinario Covid-19)

1. I Fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono autorizzati ad utilizzare le somme stanziare dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche per le erogazioni dell'assegno ordinario COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020.

TITOLO III

ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

Articolo 21.

(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

1. Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del presente decreto, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.

2. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3. È abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, per 12,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 31 e per 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 3.

Articolo 22.

(Quarta gamma)

1. L'articolo 58-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

« Art. 58-bis (*Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta*). – 1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77, e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla diffusione del virus COVID-19, alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

2. Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Il contributo è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché la procedura revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione di cui al comma 2 relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.

4. Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto. ».

Articolo 23.

(Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti.

4. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato all'udienza è formulata entro il

termine perentorio di cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 24.

(Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l'udienza è rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni.

3. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1.

4. Il corso dei termini di cui all'articolo 15, commi 2 e 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 è sospeso durante il tempo in cui il procedimento disciplinare è rinviato per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della Salute. Agli effetti della durata della sospensione dei termini si applica la disposizione di cui al comma 2.

Articolo 25.

(Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonché in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali)

1. All'articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « programmati sino al 30 settembre 2020 » sono soppresse.

2. Il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini e dei Collegi professionali, nazionali e territoriali può avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto.

3. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio stabilisce, con proprio regolamento da adottarsi, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi.

4. Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio dispone con proprio provvedimento il differimento della data delle elezioni degli organi territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla medesima data.

5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo ed in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli Ordini e Collegi territoriali e nazionali scaduti.

Articolo 26.

(Differimento entrata in vigore class-action)

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole « diciannove mesi » sono sostituite dalle seguenti: « venticinque mesi ».

Articolo 27.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole « nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 ».

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo previsto dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 100 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore al 50 per cento della capacità.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale previsti dal comma 2 nonché per le residue risorse tenuto conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n. 340.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 31.

Articolo 28.

(Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)

1. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.

2. Il limite di spesa di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è incrementato degli eventuali avanzi di spesa disponibili nel bilancio di Sport e Salute S.p.A. verificatisi con riferimento all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di cui all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Articolo 29.

(Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Le risorse di cui all'articolo 218-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che assume la denominazione di « Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche ».

Articolo 30.

(Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16 è inserito il seguente:

« 16-*bis*. Il Ministero della salute, con frequenza settimanale, pubblica sul proprio sito istituzionale e comunica ai Presidenti di Camera e Senato, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, può individuare, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 in coerenza con il documento di "Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 275 del 4 novembre 2020, sentito altresì sui dati monitorati il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, una o più regioni nei cui territori si manifesta un più elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e

vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilità di reiterazione. L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, può essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al periodo precedente. I verbali del Comitato tecnico-scientifico e della Cabina di regia di cui al presente articolo sono pubblicati per estratto in relazione al monitoraggio dei dati sul sito istituzionale del Ministero della salute. Ferma restando l'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei quali la stessa è stata adottata sono pubblicati entro 3 giorni dall'entrata in vigore del presente comma. ».

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 e 27, determinati complessivamente in 2.568,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.006,99 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, in 1.021,79 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 160 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

b) quanto a 1.200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 3, del decre-

to-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21;

d) quanto a 830 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo definitivamente all'erario;

f) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;

g) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

h) quanto a 230 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

i) quanto a 790,8 milioni di euro, in termini di saldo netto da finanziare, e a 793,17 milioni di euro, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, per l'anno 2021, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 6, 7, 10 e 11.

2. Al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo 17, comma 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e del presente decreto.

3. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 32.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE

ALLEGATO 1
(Articolo 1)**(nuova tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020)**

Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA	100,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011-Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030-Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042-Ristorazione ambulante	200,00%
561050-Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100-Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400-Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000-Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo}	200,00%
931110-Gestione di stadi	200,00%
931120-Gestione di piscine	200,00%
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200-Attività di club sportivi	200,00%
931300-Gestione di palestre	200,00%
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999-Altre attività sportive nca	200,00%
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%
932930-Sale giochi e biliardi	200,00%
932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali}	200,00%
960420-Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%
493909-Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	100,00%
503000-Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100,00%
619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50,00%
742011-Attività di fotoreporter	100,00%
742019-Altre attività di riprese fotografiche	100,00%
855100-Corsi sportivi e ricreativi	200,00%
855201-Corsi di danza	100,00%
920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	100,00%

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

960110-Attività delle lavanderie industriali	100,00%
477835-Commercio al dettaglio di bomboniere	100,00%
522130-Gestione di stazioni per autobus	100,00%
931992-Attività delle guide alpine	200,00%
743000-Traduzione e interpretariato	100,00%
561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50,00%
910100-Attività di biblioteche ed archivi	200,00%
910200-Attività di musei	200,00%
910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	200,00%
910400-Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	200,00%
205102-Fabbricazione di articoli esplosivi	100,00%

ALLEGATO 2
(Articolo 2)

**(tabella dei codici ATECO a cui è destinato il nuovo contributo
a fondo perduto)**

Codice ATECO	Descrizione	%
47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200%
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200%
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne	200%
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200%
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	200%
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200%
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200%
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	200%
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso	200%
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200%
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	200%
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200%
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	200%
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	200%
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	200%
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing	200%
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	200%
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200%
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca	200%

ALLEGATO 3
(Articolo 21)**CODICI ATECO**

Codice Ateco	Descrizione
01.xx.xx	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
02.xx.xx	Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
03.xx.xx	Pesca e acquacoltura
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05.00	Produzione di birra
46.21.22	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
46.22.00	Commercio all'ingrosso di fiori e piante
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
81.30.00	Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
82.99.30	Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche

€ 5,40